



Università di Genova

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
E INTERNAZIONALI

Corso di Laurea Magistrale in:
Amministrazione e Politiche Pubbliche

**La riforma dello Sport 2023: analisi critica della normativa con
riferimento alle problematiche attuali e ai provvedimenti futuri**

Finanza Regionale e degli Enti Locali

Relatore

Prof. Luca Gandullia



Candidata

Sofia Oliveri



ANNO ACCADEMICO

2022/2023

Sono sempre stata una ragazza ambiziosa, con tanti progetti e con molta voglia di raggiungerli in fretta. Ho sempre cercato di portare avanti tutte queste mie idee insieme e ciò non mi ha reso le cose facili.

Per questo motivo ho portato avanti la mia passione, ovvero il nuoto, per anni. Nell'ultimo anno il cambiamento più grande è stato proprio quello di abbandonare questa parte della mia vita che mi ha dato tanto e mi ha insegnato il sacrificio, la gestione del tempo e mi ha fatto appassionare a un mondo complicato, ma stupendo. Fin da piccola ho sempre voluto fare le cose al meglio e mi rifiutavo di fare quelle in cui non riuscivo. Come sa bene la mia famiglia e mia mamma con la frase emblematica che ha scritto per me: "Sempre te da subito te".

Questo traguardo è solo uno scalino di ciò che mi aspetta e mi auguro di riuscire ad ottenere tutto quello che voglio.

Nel mio percorso ho avuto molte persone al mio fianco che mi hanno sostenuta. Ci sono ringraziamenti scontati, come alla "Terry e Giorgino", mamma e papà, aiutanti preziosi nelle mie giornate. Mi conoscono più di ogni altro, anche meglio di quanto possa farlo io.

Famiglia di cui fa parte Elisa, mia cugina. Siamo persone differenti e a volte è difficile trovare punti di incontro, ma alla fine ci ritroviamo e ci aiutiamo a crescere.

Ringraziamenti poi alle mie più care amicizie: Matilda, la mia spalla, sempre pronta a sostenermi e a consigliarmi; Gaia e Brigitta, da quando ci siamo incontrate nei primi anni di università non ci siamo più lasciate e nonostante le nostre vite stiano prendendo percorsi differenti ci accomunerò sempre la nostra voglia di puntare in alto.

Ultima persona da ringraziare è Edo, per moltissime ragioni che è superfluo elencare.

Spero solo che sappia quanto mi ha aiutato a credere nelle mie capacità e a rendermi la persona che sono ora.

Le avventure non finiscono qui.

Indice

Indice	III
Introduzione	1
Capitolo 1. L'evoluzione del settore sportivo in Italia: da semplice hobby a disciplina redditizia	4
1.1 L'evolversi del settore sportivo in Italia: dalla nascita delle prime manifestazioni organizzate a quella del Comitato Olimpico e delle Federazioni sportive nazionali.....	4
1.1.1 Pierre de Coubertin promuove la creazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e la sua evoluzione porterà alla creazione dei vari Comitati Nazionali, tra cui quello italiano (CONI).....	5
1.1.2 Dati sulla crescita delle discipline sportive riconosciute dal CIO	7
1.1.3 Il recente cambiamento del CONI: l'istituzione di Sport e salute con la legge di bilancio 2019	8
1.1.4 Com'è cresciuto il settore in Italia: dati sulle persone e sui lavoratori coinvolti.....	12
1.1.5 Il riconoscimento dell'importanza dello Sport e la tutela in Costituzione del suo valore sociale e di promozione del benessere psicofisico.....	16
1.2 Differenza tra il settore professionistico e quello dilettantistico prima della Riforma dello Sport del 2023	18
1.2.1 L'evoluzione storica del contratto di lavoro sportivo nel settore professionistico	20
1.2.2 Il settore dilettantistico: un vuoto normativo causato da una distinzione ormai obsoleta con il professionismo. Cosa comportava la qualificazione del reddito sportivo dilettantistico come “reddito diverso”?.....	22
1.3 Perché si è reso necessario un cambiamento?	26
Capitolo 2. La nuova Riforma dello Sport: l'evoluzione normativa	27
2.1 La riforma è iniziata con la Legge delega del 2019 ed è arrivata fino ai cinque D.lgs. del 2021 e ai decreti correttivi del 2023	27
2.1.1 La legge delega del 2019.....	28

2.1.2	La delega prevista dall'articolo 1 della Legge n. 86/2019 e le successive contestazioni del CONI.....	30
2.1.3	La delega dell'articolo 5 della Legge n. 86/2019 e accenni al relativo D.lgs. n. 36/2021	32
2.2	I cinque Decreti legislativi che, nella pratica, contengono normativamente la Riforma dello Sport	33
2.3	La Riforma dello Sport e dei lavoratori sportivi: il D.lgs. n. 36/2021	35
2.3.1	Principi, obiettivi e definizioni del Titolo I.....	36
2.3.2	Nuove regole per enti sportivi dilettantistici e professionistici	39
2.3.3	Norme sugli atleti (tesseramento e abolizione del vincolo sportivo) e sui tecnici, dirigenti e direttori di gara.....	40
2.3.4	La normativa sul lavoro sportivo: la promozione della parità di genere e la definizione di lavoratore sportivo (tipologie di regime contrattuale e soggetti esclusi).....	42
2.3.5	L'introduzione dell'apprendistato e del volontariato sportivo.....	48
2.3.6	Trattamento tributario e fiscale dei lavoratori sportivi.....	50
2.3.7	L'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo	53
2.4	Il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS)	54
2.4.1	Il modello UNILAV Sport: l'alternativa alla comunicazione effettuata tramite il RAS	56

Capitolo 3. La Riforma nella pratica: i correttivi successivi ai Decreti legislativi del 2021, le critiche delle Federazioni sportive e gli adempimenti per il 2024 .. 59

3.1	Il mondo dello sport in Italia: i settori coinvolti	59
3.1.1	Valore delle esternalità dello sport	60
3.2	Cos'hanno modificato i correttivi della Riforma?	62
3.2.1	Decreto legislativo n. 163/2022: il primo correttivo	63
3.2.2	Decreto legislativo n. 120/2023: il correttivo "bis".....	64
3.3	Le critiche alla Riforma dello Sport: un provvedimento che ha trovato delle difficoltà sul suo percorso di attuazione	66
3.3.1	Le proteste dei vari settori.....	68
3.4	In conclusione: quali pareri hanno i diretti interessati in merito alla riforma dello sport? Ci sono ancora dei compiti a cui il legislatore deve adempiere?	69
3.4.2	Quali sono gli adempimenti per il 2024?	71

Capitolo 4. Le discipline natatorie: il parere sulla Riforma dello Sport del presidente di una Società sportiva genovese	74
4.1 Accenni sulla storia della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e i suoi obiettivi attuali	74
4.2 Lo sviluppo del nuoto in Italia: l'importanza della scuola nuoto	76
4.3 L'esempio di una società sportiva genovese: la S.S.D. Nuotatori Genovesi	77
4.3.1 Intervista al Presidente sulle difficoltà degli adeguamenti alla nuova riforma	78
Fonti bibliografiche e sitografia	83

Introduzione

L'attività sportiva nel nostro paese è cominciata ben prima dell'Unità d'Italia. In particolare, ha avuto avvio nel 1833 per ragioni militari, quando re Carlo Alberto fece venire nel Regno di Sardegna dalla Svizzera un insegnante di educazione fisica per preparare le sue truppe alla guerra contro l'Austria. Da questo momento in poi cominciarono a svilupparsi molte società sportive in varie parti del futuro territorio italiano e le attività maggiormente praticate si rivolgevano al mondo della ginnastica e del canottaggio.

Le grandi manifestazioni sportive cominciarono ad essere organizzate nel 1896 con la Nascita delle Olimpiadi moderne ad opera del barone francese Pierre de Coubertin. È importante questo passaggio perché segna la nascita del settore professionistico e la distinzione con il settore dilettantistico e amatoriale. Infatti, cominciarono ad essere inseriti premi in denaro e ciò diede la possibilità alle persone più povere di guadagnarsi da vivere.

Il settore dello sport in Italia ha dunque radici antiche e nel corso del tempo i cittadini coinvolti in una pratica sportiva sono aumentati e ad oggi è un tema che riguarda la maggior parte delle persone. Di conseguenza c'è stata la necessità, da parte delle istituzioni statali, di occuparsi del benessere dei cittadini e dei lavoratori coinvolti e quella di tenere sotto controllo l'afflusso di capitali che andava interessando questo settore.

La prima parte dell'elaborato tratta dell'evoluzione del fenomeno: dall'organizzazione delle prime manifestazioni sportive fino alla nascita del Comitato Olimpico internazionale (CIO), accompagnata da uno sviluppo parallelo a livello nazionale in tutto il mondo. Verrà trattata anche la nascita delle prime Olimpiadi moderne e della conseguente necessità di un'organizzazione istituzione internazionale e nazionale efficiente. Infatti, verrà analizzata la struttura organizzativa del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della sua evoluzione, giunta fino alla creazione di nuove società, come "Sport e Salute". Questa è una nuova SPA che agisce quale struttura operativa dell'autorità di Governo competente in materia di attività sportive e affianca l'operato del CONI.

L'importanza dell'argomento è sottolineata anche da un cambiamento che è stato definito "storico" dal Ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi: il 20 settembre del

2023 lo Sport è entrato ufficialmente nella Costituzione italiana a seguito all'introduzione di un comma specifico all'articolo 33, che riconosce l'importanza del settore per migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità.

Prima di introdurre il tema centrale dell'elaborato, ovvero la Riforma dello Sport del 2023, occorre distinguere due settori che hanno caratterizzato il mondo dello sport fin dai tempi delle prime olimpiadi moderne: il settore dilettantistico e quello professionistico. Il secondo risulta avere una normativa di riferimento, mentre il primo presentava molti vuoti normativi che avevano la necessità di essere colmati.

La parte centrale dell'elaborato si concentra sulla nuova Riforma dello Sport, un provvedimento atteso da quando è stata promulgata la legge delega al governo dell'8 agosto 2019, n. 86, in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazioni. Questa Riforma si prefigge di riordinare e modificare disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, con un focus sul lavoro sportivo. Il via alla riforma era stato dato dai Decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 e successivamente sono entrati in vigore vari correttivi (D.L. n. 41/2021; D.lgs. n. 163/2022; D.lgs. n. 120/2023) che fanno capire come questa Riforma non abbia ancora raggiunto la sua forma finale. Ciò rende difficile l'adeguamento delle Società sportive italiane, che devono fare i conti con una disciplina in evoluzione. Importanti chiarimenti dovranno essere fatti sul RAS, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, che agevolerà il lavoro delle società. Il D.lgs. n. 36/2021 è quello che contiene la nuova normativa sul lavoro sportivo: chiarisce per prima cosa quali categorie di lavoratori rientrano in questa definizione; detta le nuove regole per gli enti sportivi dilettantistici e professionistici; detta le norme sugli atleti e sui tecnici, dirigenti e direttori di gara; detta le regole sulla promozione della parità di genere; detta la disciplina dell'apprendistato e del volontariato sportivo; detta le norme sul trattamento tributario e fiscale dei lavoratori sportivi; istituisce l'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo.

Il mondo dello sport include molti altri settori che orbitano attorno all'attività sportiva, come i settori dell'abbigliamento sportivo e delle attrezzature, quello delle scommesse sportive o quello dei media. La produzione di esternalità negative è notevole, perciò risulta fondamentale migliorare la normativa tenendo conto delle richieste degli esponenti delle varie società sportive. Non sono state poche le proteste, provenienti sia dai presidenti delle grandi associazioni che da quelli delle piccole realtà.

I correttivi sono serviti per semplificare gli oneri a carico delle società, ma queste chiedono ulteriori chiarimenti e soprattutto richiedono maggiore tempo per poter adeguarsi alle novità. Non a caso il limite temporale per modificare gli statuti societari è stato posticipato dal 31 dicembre al 30 giugno. Ci sono alcune parti della Riforma che dovranno ancora essere chiarite, per questo il lavoro del legislatore dovrà, con molta probabilità, proseguire.

Nell'ultimo capitolo dell'elaborato si tratterà nello specifico delle discipline natatorie. Il nuoto e gli sport ad esso connessi come il salvamento, sono nati per necessità e nel corso degli anni si sono trasformati in una pratica sportiva e sono diventati sempre più "spettacolari", se si prende ad esempio in nuoto artistico (ex sincronizzato). La Federazione Italiana Nuoto si occupa di tutte le questioni ad esso inerenti, occupandosi sia della disciplina dei tecnici con il SIT (Settore Istruzione Tecnica), che quella dei bagnini istituendo tutti i corsi di formazione in merito. La Riforma dello Sport ha inciso sul settore, essendo esso al secondo posto, dietro al calcio, come pratica sportiva più diffusa in Italia, ed occupando professionalmente e lavorativamente molte persone, tra cui giovani studenti. La disponibilità del Presidente della società sportiva ligure la "Nuotatori Genovesi S.S.D." ha permesso di avere una testimonianza diretta del fenomeno e tramite un'intervista si riusciranno a comprendere quali sono state le difficoltà riscontrare e si comprenderà meglio quale sia l'effettivo valore aggiunto della Riforma citata.

Capitolo 1

L'evoluzione del settore sportivo in Italia: da semplice hobby a disciplina redditizia

1.1 L'evolversi del settore sportivo in Italia: dalla nascita delle prime manifestazioni organizzate a quella del Comitato Olimpico e delle Federazioni sportive nazionali

Si può cominciare a parlare dell'attività sportiva in Italia a partire dal 1833, quando il ministro della Guerra del Regno di Sardegna, il conte Cesare di Saluzzo, convoca a Torino il maestro svizzero dello sport Rudolf Obermann. La finalità era quella di incaricarlo della preparazione fisica degli allievi della Reale Accademia Militare di Torino. Undici anni più tardi sarà proprio Obermann a fondare il primo club sportivo italiano, la Reale società Ginnastica di Torino. Anche in altre parti d'Italia si comincia a comprendere l'importanza dello sport, non solo per fini militari, ma anche formativi, e si comincerà ad avere uno sviluppo della disciplina tra le mura scolastiche¹.

Dopo l'Unità nazionale, la legge Casati² sull'istruzione, già vigente dal 1859 nel Regno di Sardegna, venne adottata nel neonato Stato italiano. Venne imposto l'insegnamento della ginnastica nelle scuole, oltre che un ministero per la formazione di istruttori scolastici. Il movimento sportivo italiano viene così favorito dal settore scolastico e militare e arriverà a coinvolgere gran parte della società del nuovo Stato unitario, raggiungendo prima i ceti sociali più elevati. Il processo di industrializzazione

¹ Luca Condini, *“La nascita e lo sviluppo dello sport in Italia”*, della rivista on line *“La ricerca”* nel numero intitolato *“Corpi intelligenti”*, 12 giugno 2018

² La legge Casati, del 13 novembre 1859, n. 3725, impose per la prima volta l'obbligo scolastico, articolando l'istruzione elementare, gratuita, in due gradi, inferiore e superiore, ciascuno della durata di due anni. Rimase in vigore fino al 1923, quando fu varata la riforma Gentile. La legge sanciva l'obbligo della *“ginnastica militare”* negli Istituti di istruzione secondaria e stabiliva che: *“La ginnastica e gli esercizi militari saranno insegnati in tutti gli istituti di istruzione secondaria a qualunque grado e a qualunque classe essi appartengano. Il Capo dell'istruzione pubblica nominerà il maestro di ginnastica e l'istruttore preliminare”*. Da *“Didattica del Movimento”*, n. 67/70 del 1990, *“Storia dell'Educazione Fisica in Italia dall'Unità d'Italia alla Conferenza Nazionale sulla Scuola (1990)”*

favorirà la nascita e lo sviluppo dell'associazionismo e delle Federazioni, chiamate a vigilare sull'attività delle singole discipline³.

La rivoluzione industriale e le nuove legislazioni che limitavano a dieci ore l'orario giornaliero di lavoro permisero la nascita dello sport moderno. Infatti, i lavoratori, avendo maggiore tempo libero, inclusa la giornata di riposo settimanale, riuscirono a dedicarsi a vari hobby, tra i quali rientrò l'attività sportiva e gli spettacoli agonistici che, più tardi, avrebbero richiesto le prime regolamentazioni⁴. Le modalità e i canali che agevolano l'espansione della rivoluzione industriale sono gli stessi che permettono la diffusione delle pratiche sportive (es. i commercianti e marittimi britannici che sbarcavano nei porti del Mediterraneo e diffondevano per imitazione nuovi sport). È in questo quadro di espansione extranazionale del fenomeno sportivo che si inserisce la nascita e l'affermazione delle Olimpiadi moderne⁵, fondate da Pierre de Coubertin che curò l'organizzazione della prima Olimpiade moderna svoltasi ad Atene nel 1896 e fu il fondatore del Comitato Olimpico Internazionale.

1.1.1 Pierre de Coubertin promuove la creazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e la sua evoluzione porterà alla creazione dei vari Comitati Nazionali, tra cui quello italiano (CONI)

Pierre de Coubertin era un pedagogo e storico francese, rimasto colpito dai miti e dalle vicende dell'antica Grecia. Ritrovava negli antichi Giochi olimpici una serie di ideali, tra cui il dilettantismo degli atleti, l'aspetto democratico e agonistico dello sport e il concetto di "Tregua olimpica". Così nel 1889 ebbe l'idea di far rinascere questo evento tramite l'organizzazione di una grande manifestazione internazionale che avrebbe incluso le discipline più importanti dell'epoca⁶. Ciò si realizzò nel 1894 con la nascita del *Comité International Olympique*, un'organizzazione non governativa con il fine di

³ La prima federazione a nascere è quella della ginnastica nel 1869, seguita, dal ciclismo (1885) e dal canottaggio (1888)

⁴ Tratto da un articolo di Gianfranco Colasante su "Treccani" nella parte "Enciclopedia dello Sport (2003)", "*L'organizzazione dello sport nel mondo e in Italia nella società moderna*"

⁵ Fiammetta Mautone sul suo blogspot.com, "*Storia dello sport moderno*", 13 marzo 2017

⁶ Donald G. Kyle, *In Search of the Ancient Olympics, Sport and Spectacle in the Ancient World: Early Sport and Spectacle*, Malden, Blackwell Publishing, 2007, p. 96

far rinascere i Giochi olimpici della Grecia Antica e con quello di promuovere la pace e la comprensione tra i popoli.

Nel 1896 ad Atene, in Grecia, si svolse la prima olimpiade moderna che contava settantanove delegati in rappresentanza di solo dodici paesi. L'affermazione della CIO non fu facile e ci vollero parecchi anni per riuscire ad ottenere consensi. Solo dopo le olimpiadi di Londra nel 1908 e di Stoccolma nel 1912 crebbe il suo prestigio e la sua forza contrattuale⁷. Attualmente al CIO fanno capo i Comitati olimpici nazionali dei vari paesi aderenti, che insieme ad altre organizzazioni collegate, formano il Movimento Olimpico. La sua finalità è quella di tutelare la regolarità, la diffusione e gli interessi dello sport. Ha sede a Losanna, Svizzera, e vi aderiscono duecentocinque comitati olimpici nazionali ed è composto da centoquindici membri che si riuniscono almeno una volta l'anno⁸.

I Comitati Olimpici nazionali sono l'associazione nazionale del movimento mondiale dei Giochi olimpici. Sono responsabili delle trasferte degli atleti del proprio paese partecipanti alle varie edizioni dei Giochi e hanno il compito di promuovere lo sviluppo e l'allenamento dei propri atleti, allenatori e dirigenti. I primi comitati nazionali riconosciuti furono quello Francese e quello degli Stati Uniti nel 1894 e in Italia fu riconosciuto nel 1914.

La fondazione del Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) risale al 29 settembre 1914, durante un congresso svoltosi a Roma presso la sede del Circolo Canottieri Lazio. Fin da subito i suoi obiettivi erano quelli di promuovere e coordinare l'attività sportiva nel paese, seguendo i principi olimpici e contribuendo alla diffusione dei valori dello sport. La sua nascita è dovuta in particolare all'entusiasmo che aveva lasciato l'olimpiade di Roma del 1929. Il CONI è un'organizzazione complessa con una struttura gerarchica e diversi organi, tra cui:

- Il Presidente (attualmente Giovanni Malagò): è la figura di massimo livello e ha il compito di guidare e rappresentare il CONI;
- La Giunta: è l'organo esecutivo responsabile delle decisioni operative e dell'attuazione delle politiche stabilite;

⁷ Giorgio Reineri, *“Il comitato internazionale olimpico”*, “Treccani – Enciclopedia dello spor (2004)”

⁸ Definizione di Treccani del termine “CIO”

⁹ *“Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) – Storia del CONI”*, dal sito web ufficiale del CONI

- Il Consiglio Nazionale: rappresenta le componenti del movimento sportivo italiano, tra cui le federazioni sportive, atleti, allenatori; partecipa alla definizione delle linee guida e delle strategie del CONI;
- Collegio di revisore dei Conti: assicura la corretta gestione finanziaria del CONI;
- Comitato etico: si tratta di un organo indipendente che supervisiona e promuove l'integrità etica nello sport;
- Le Commissioni nazionali dei tecnici e degli atleti: organi permanenti consultivi per aiutare il Comitato Olimpico ad adottare strategie e programmi riguardanti in particolare, la tutela di atleti e tecnici¹⁰.

Una grande svolta per la sua organizzazione sarà introdotta con la legge di bilancio del 2019, dove la neonata Sport e Salute S.p.a., creata dallo Stato, rivoluzionerà i rapporti tra il CONI e il Governo.

1.1.2 Dati sulla crescita delle discipline sportive riconosciute dal CIO

La crescita del numero di discipline sportive nel corso della storia è stata un fenomeno dinamico e in continua evoluzione. Inizialmente, molte attività sportive erano radicate nelle tradizioni locali e culturali. Tuttavia, con l'incremento della globalizzazione e lo sviluppo di organizzazioni internazionali, il mondo dello sport ha conosciuto una notevole diversificazione. Il Comitato Olimpico Nazionale (CIO) è stato un attore chiave in questo processo, infatti, nel corso degli anni, il CIO ha risposto alle richieste dei partecipanti e degli spettatori sull'introduzione di nuove discipline alle Olimpiadi. Un esempio è la creazione delle Olimpiadi invernali concepite nel 1921 per dare voce alle Federazioni degli Sport invernali che si stavano diffondendo tra i cittadini¹¹. Anche il numero delle persone coinvolte è aumentato, sia per quanto riguarda la pratica, che per quanto riguarda i lavoratori del settore, come i tecnici o i giudici.

Ai giochi della I Olimpiade furono disputate solamente nove discipline: l'atletica leggera, il canottaggio, il ciclismo, il cricket, l'equitazione, la ginnastica, la lotta, il nuoto, la scherma, il tennis e la vela. Già alla successiva olimpiade svoltasi a Parigi nel 1900 le discipline divennero venti e il numero continuò a modificarsi fino all'ultima Olimpiade a Tokyo (XXXII) che ha previsto trentatré sport per un totale di cinquanta

¹⁰ Dalla pagine web ufficiale del CONI nella sezione "CONI"

¹¹ Enciclopedia dello Sport (2004) a cura di Treccani, "*Olimpiadi invernali: Chamonix 1924*"

discipline. Il programma delle Olimpiadi “Parigi 2024” è già definito e prevederà ventotto sport “principali” per un totale di trentadue discipline e il 7 dicembre 2020 il Comitato esecutivo del CIO ha ufficializzato la presenza di una nuova disciplina, la break dance¹². Questi cambiamenti non saranno gli ultimi e servono per andare incontro alle necessità di spettatori ed atleti.

Per chiarire meglio come si sono modificate le discipline olimpiche basta osservare il grafico sotto riportato¹³:




Grafico 1 – Come si è modificato il numero delle discipline olimpiche nelle varie edizioni

1.1.3 Il recente cambiamento del CONI: l’istituzione di Sport e salute con la legge di bilancio 2019

L’attività fisica e sportiva ha assunto sempre maggiore importanza come elemento essenziale per la salute pubblica. Ciò ha portato all’istituzione di nuove organizzazioni e programmi ad hoc, tra cui “Sport e Salute”. In origine prendeva il nome di “CONI Servizi S.p.a.” ed era stata formata direttamente dal CONI nel 2002 in forza dell’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138¹⁴ che disponeva la costituzione di

¹² “Olympic Games: Paris organisers propose breakdancing to IOC as new sport for 2024”, bbc.com, 22 febbraio 2019

¹³ Dati relativi al grafico presi dalle pagine Wikipedia delle varie edizioni dell’Olimpiade

¹⁴ Disponeva “Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate”, l’articolo 8 trattava del

una società per azioni, a totale partecipazione pubblica con il compito di supportare le attività del CONI. La nuova S.p.a. dal nome “Sport e Salute” nasce con la legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) con la quale ne sono state ampliate le competenze. La nuova società è una struttura operativa dell’authority di Governo competente in materia di attività sportive¹⁵. Al Titolo II denominato “Oggetto” dello Statuto di Sport e Salute, è disponibile l’elenco delle sue finalità, tra cui troviamo:

- Fornitura di servizi e prestazioni a supporto delle attività del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli enti di promozione sportiva etc...
- Fornisce servizi e svolge attività nel campo dello sport (es. promozione ed organizzazione di eventi);
- È il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con riferimento all’erogazione dei contributi per l’attività sportiva da destinare alle Federazioni Sportive Nazionali etc...¹⁶

Gli strumenti che furono introdotti dalla riforma furono quattro:

- 1) Trasparenza e accountability: per quanto attiene alla prima, è stato introdotto un sistema contabile e amministrativo separato rispetto all’ente CONI e sono state cambiate anche le regole per la nomina dei vertici. Questi erano precedentemente designati dal CONI e attualmente sono decisi dal Ministero dell’Economia e Finanze su indicazione “*dell’authority di governo competente in materia di sport, sentito il CONI*”¹⁷. Per quanto riguarda l’*accountability*, si fa riferimento a “Responsabilità incondizionata, formale o non, in capo a un soggetto o a un gruppo di soggetti (*accountors*), del risultato conseguito da un’organizzazione (privata o pubblica), sulla base delle proprie capacità, abilità ed etica”¹⁸

“Riassetto del CONI”. Tale articolo è stato poi abrogato dal D.L. 29 gennaio 2021, n.5 su “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del CONI”. Informazioni tratte dal sito web “Normattiva.it”

¹⁵ Lentepubblica.it, “*Di cosa si occupa la Società del MEF Sport e Salute?*”, 23 luglio 2021

¹⁶ Per il testo completo dello statuto fare riferimento al sito ufficiale di Sportesalute.eu, nella sezione “*Chi siamo*” nella parte riguardante lo Statuto Sport e Salute, aggiornato all’assemblea del 2 ottobre 2023

¹⁷ La gazzetta dello sport, “*Nasce la Sporte e Salute spa: sostituisce la Coniservizi, il governo sceglierà i vertici*”, 29 ottobre 2018, Milano

¹⁸ Definizione di “*accountability*” tratta da Treccani

- 2) Una governance semplice ed efficace per Sport e Salute: i membri del Consiglio di Amministrazione sono passati da cinque a tre e il Presidente, nominato dal Governo, svolge ora anche la funzione di amministratore delegato.




Figura 1-Mutazione dell'organigramma. Fonte: Slide presentazione riforma di Governo

- 3) Una mission di tipo istituzionale più ampia della precedente. La mission del CONI era quella di *“disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive sul territorio nazionale, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale”*¹⁹. Con la nuova riforma, la neonata società per azioni ha ampliato la sua mission: *“Promuovere lo sport di tutti e per tutti, valorizzare la funzione sociale dello sport e il ruolo, insostituibile, dell'attività e dell'esercizio fisico per migliorare il benessere psico-fisico e sociale della popolazione italiana”*²⁰. Ciò concerne anche la gestione di infrastrutture, impianti, spazi pubblici per concedere pari opportunità di praticare attività sportiva e la connessione con le scuole. Infatti, Sport e Salute richiede spesso il coinvolgimento attivo del Ministero dell'Istruzione all'interno del Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute ed è stato creato il programma “Scuola attiva”, confermato anche per l'anno scolastico 2023/2024, che porta avanti vari progetti per la promozione dei valori e benefici della pratica sportiva²¹.

¹⁹ Capitolo 2 del Bilancio di Sostenibilità 2013 del CONI, *“Il CONI oggi”*, p. 9, consultabile dal sito web ufficiale del CONI

²⁰ Dal sito ufficiale di Sportesalute.eu, nel *“Disegno di legge C. 2461, di conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*, Commissioni riunite Finanze e Attività Produttive della Camera dei Deputati, 29 aprile 2020

²¹ Scuola Attiva è promosso da Sport e Salute e il Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani per il tramite del Dipartimento per lo Sport della



Figura 2-Strutture territoriali di Sport e Salute. Fonte: sito ufficiale sportesalute.eu

- 4) Maggiori risorse per lo sport e introduzione di meccanismi di autofinanziamento: la riforma prevedeva che le risorse annue destinate al sistema sportivo non possano essere mai inferiori a 408 milioni di euro. Il modello di finanziamento introdotto prevede inoltre che il totale complessivo delle risorse dipenderà dalle capacità manageriali di Sport e Salute nell'ampliare l'indotto del settore sportivo. Inoltre: si prevede che l'indotto dei concorsi pronostici (es Totocalcio) sia destinato alla S.p.a nella misura tra l'11 e il 13%; e che Sport e Salute potrà reperire risorse sul mercato (autofinanziamento) facendo affidamento a sponsor²².

Flussi finanziari post-riforma




Figura 2-Flussi finanziari post-riforma. Fonte: Slide presentazione riforma di Governo

Presidenza del Consiglio dei ministri. Un percorso che, grazie ai due filoni KIDS e JUNIOR, parte dalla scuola primaria, con un'attenzione particolare all'apprendimento delle capacità e degli schemi motori di base e un focus su attività propedeutiche ai vari sport, per poi procedere nella scuola secondaria di I grado con l'orientamento allo sport. Informazioni tratte dal sito web ufficiale di Sportesalute.eu nella sezione dedicata a "Scuola attiva"

²² Informazioni tratte da: Dipartimento per lo Sport del Governo, "La riforma del sistema sportivo italiano in sintesi", Legge di bilancio 2019

Sport e Salute S.p.a. ha circoscritto le funzioni del CONI, relegandolo alla preparazione e agli oneri per tutto ciò che concerne la manifestazione olimpica e il supporto alla delegazione italiana.

1.1.4 Com'è cresciuto il settore in Italia: dati sulle persone e sui lavoratori coinvolti

Studiare i dati sulla crescita della popolazione interessata e confrontare tali dati nel tempo, può fornire al settore dello sport una comprensione approfondita delle esigenze della popolazione, consentendo una migliore pianificazione, promozione dell'attività fisica e un migliore adattamento alla società. In particolare, può servire per: la promozione dell'attività fisica tramite una personalizzazione delle iniziative (ad esempio per fasce d'età); garantire una partecipazione inclusiva in base alle esigenze del territorio; adattare le offerte analizzando le tendenze di consumo che possono influire sulle preferenze sportive etc...

L'ISTAT, l'Istituto Nazionale di Statistica, ha pubblicato il 1° dicembre 2022 il rapporto "*Sport, attività fisica, sedentarietà – anno 2021*" in merito all'analisi della crescita del settore dello sport e dell'attività fisica. In generale si è osservato che sempre più persone a partire dai tre anni in poi praticano attività fisico-sportiva nel tempo libero, da circa 34 milioni nel 2000 fino ai 38 milioni 653 mila nel 2021. Pone anche l'accento in merito al rallentamento che si è notato durante il periodo della pandemia da Covid-19, in particolare, nella seconda metà del 2020 e fino a buona parte del 2021, le reiterate restrizioni per palestre e centri sportivi hanno inciso negativamente sulla pratica continuativa di tipo strutturato al chiuso; mentre, ne hanno giovato le pratiche non strutturate all'aperto (es. andare a passeggiare)²³. Andando nello specifico si è poi osservato come la pratica fisico-sportiva declini con l'età e come sussistano forti divari territoriali e per titolo di studio.

I dati dell'Istituto nazionale di statistica sono stati usati anche dal CONI all'interno del rapporto sui numeri dello sport che, oltre a fornire dati in merito alla percentuale di popolazione sedentarie e non, fornisce dati in merito al numero di federazioni sportive nazionali e a quello degli atleti e operatori tesserati. Approfondendo la quarta parte del rapporto, denominato "*La serie storica ISTAT sulla pratica sportiva e*

²³ Rapporto "*Sport, attività fisica e sedentarietà – anno 2021*", pubblicato da istat.it, 01 dicembre 2022

sulla sedentarietà”, si può notare come le statistiche dell’ISTAT rilevano un trend in crescita tra i praticanti che svolgono attività sportiva in modo continuativo nel proprio tempo libero. Contestualmente, la sedentarietà è diminuita di 6 punti percentuali scendendo dal 41,2% rilevato nel 2013 al 35,2% nel 2020²⁴.



Figura 3 – Persone di 3 anni e più che praticano sport in modo continuativo nel tempo libero (valori percentuali). Fonte: rapporto CONI “Numeri dello Sport”



Figura 4 – Persone di 3 anni e più che non praticano sport né attività fisica nel tempo libero (valori percentuali). Fonte: rapporto CONI “Numeri dello Sport”

All’interno del rapporto del CONI sopracitato si trova anche una sezione dedicata alle Federazioni sportive nazionali e le discipline associate²⁵, con riferimenti ai dati sugli atleti tesserati, sul totale delle società e sugli operatori sportivi. Il Rapporto fa riferimento ai dati dal 2016 al 2020 ed è chiaro come questi siano stati influenzati dall’epidemia Covid-19 che ha fatto calare i dati nell’ultimo anno dell’analisi. Altri fattori che possono incidere negativamente sulla crescita di questi dati nel tempo sono il calo demografico e le incertezze generate dalla riforma del settore sportivo analizzata precedentemente. Sul lungo periodo, tra i fattori che hanno sostenuto invece la crescita dell’attività federale si individuano l’inserimento di nuove discipline nel programma dei

²⁴ “Coni, da monitoraggio CONI-FSN.DSA 2019-2020”, parte quarta “La serie storica Istat sulla pratica sportiva e sulla sedentarietà”, p. 25

²⁵ Le ortive Associate (DSA) sono formate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche e anche dai singoli tesserati. Le DSA costituiscono associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato (es. Federazione italiana dama o bowling etc...). Fonte: Coni.it – “Bilancio di sostenibilità 2018 (parte 4 – Il CONI e gli organismi sportivi)”

Giochi Olimpici; la formazione intensiva dei tecnici e l'ampliamento degli staff tecnici; progetti di formazione scolastica; maggiore inclusività degli stranieri²⁶.

Numero di atleti tesserati delle società sportive per anno (2010-2020)




Grafico 2 – Confronto temporale sul numero di atleti tesserati nelle società sportive tra il 2010 e il 2020. Fonte: rapporto CONI “Numeri dello Sport”

I dati mostrano come il numero massimo di tesserati (4.693.819) sia stato raggiunto nel 2017, ovvero, l'anno post-olimpico, riscontrato per effetto del trascinarsi delle vittorie conseguite alle Olimpiadi di Rio del 2016. Mentre il numero minimo di tesserati (4.219.651), sia stato riscontrato nel 2020 per effetto della Pandemia da Covid-19. Dinamiche simili si possono riscontrare analizzando i dati riguardanti il numero delle società sportive registrate al CONI e quello del totale degli operatori sportivi.

Numero di società sportive per anno (2010-2020)




Grafico 3 - Confronto temporale sul numero di atleti tesserati nelle società sportive tra il 2010 e il 2020. Fonte: rapporto CONI “Numeri dello Sport”

I dati sul numero di società sportive confermano quanto detto prima, ovvero che nel quadriennio olimpico 2017-2020 le tendenze generali hanno risentito delle influenze

²⁶ “Coni, da monitoraggio CONI-FSN.DSA 2019-2020”, parte terza “Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate 2019-2020”, p. 9

legate alla sfavorevole congiuntura economica, al calo demografico, alle incertezze generate dalla riforma del settore sportivo del 2019 e in ultimo all'emergenza sanitaria da Covid-19.




Grafico 4 – Confronto temporale sul numero di operatori sportivi tra il 2010 e il 2020.

Fonte: rapporto CONI “Numeri dello Sport”

Per operatori sportivi si intendono varie categorie di lavoratori, tra cui: dirigenti societari, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti federali e altre figure. Tra questi, la categoria che ha subito un maggiore calo a causa della pandemia da Covid-19 è stata quella degli ufficiali di gara. Ciò è avvenuto a causa delle limitazioni nello svolgimento dei campionati federali e di eventi di massa. Per i tecnici queste dinamiche non si sono invece riscontrate, perché hanno proseguito l'attività formativa a distanza²⁷.

Parlando di pratica sportiva parliamo sia di benessere sociale che di benessere economico. Un piccolo focus merita di essere destinato a quest'ultimo. Nel 2022 i ricavi totali del settore in questione hanno avuto un'incidenza del 3,4% sul PIL con i ricavi totali che hanno raggiunto la cifra di oltre 102 miliardi di euro. Il crescente numero di persone interessate da questo mondo (dagli atleti ai dirigenti sportivi), ha permesso un aumento della spesa complessiva destinata al turismo sportivo. Con quest'ultima voce si intendono la spesa per alloggi, ristoranti e shopping fatta dalle persone non residenti nel luogo dell'evento che hanno intrapreso un viaggio per andare ad assistere (o partecipare) allo stesso²⁸.

²⁷ Ivi, p. 10

²⁸ RomeBusinessSchool.com, “Lo sport come traino dell'economia italiana. Esports e Ryder Cup 2023 come opportunità di crescita”, 2 ottobre 2023

1.1.5 Il riconoscimento dell'importanza dello Sport e la tutela in Costituzione del suo valore sociale e di promozione del benessere psicofisico

La diffusione della pratica sportiva nel mondo contemporaneo è il segno dell'importanza che lo sport ha assunto da un punto di vista civile, sociale e culturale. Quest'evoluzione è stata riconosciuta il 20 settembre 2023, giorno in cui è terminato l'iter legislativo per l'approvazione del disegno di legge costituzionale n. 715-B, che inserisce lo sport in Costituzione²⁹. La camera ha approvato all'unanimità la modifica all'articolo 33 della Costituzione introducendo il nuovo comma "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme". Di seguito un estratto dell'intervento del Ministro per lo Sport il Dott. Andrea Abodi nella seduta 165 della Camera dei deputati: *"Nella settimana nella quale celebriamo il 75° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione, la Settimana europea dello sport e l'approvazione al Senato del disegno di legge in materia di promozione della pratica sportiva nelle scuole e l'istituzione di Nuovi Giochi della Gioventù, siamo di fronte a un passaggio storico per il sistema sportivo nazionale per l'Italia" [...] "Lo Sport in Costituzione rappresenta la prima tappa di un percorso che concentra un significato profondo e un valore inestimabile, che possiamo sintetizzare nell'auspicio dello 'sport per tutti e di tutti', parte delle indispensabili 'difese immunitarie sociali' e importante contributo per migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità." [...] "La Costituzione da oggi riconosce il valore ma non determina un diritto, e sarà proprio una nostra responsabilità, della classe dirigente, quella politica, ma anche quella sportiva, trasformare il riconoscimento del valore di un diritto da garantire a tutti, partendo dalle persone più in difficoltà e dalle periferie urbane e sociali"*³⁰.

²⁹ Era stata approvata in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera e approvata, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato. Fonte: sito web della Camera dei deputati, "AULA, Seduta 165 – Lo sport entra in Costituzione. Approvato reato omicidio nautico e mozione sicurezza lavoro", 20 settembre 2023

³⁰ sport.governo.it, Dipartimento dello Sport nella sezione "Attività nazionale" e "Sport in Costituzione", "Lo Sport entra nella Costituzione Italiana", 20 settembre 2023

Precedentemente, l'unico riferimento che si faceva in Costituzione sullo sport era presente all'articolo 117 comma 3, che inserisce l'ordinamento sportivo (già presente nella legislazione ordinaria) tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni³¹. Gli approcci dottrinali precedenti interpretavano il diritto allo sport nell'ambito dell'articolo 2 della Costituzione, considerandolo come una clausola generale di apertura del catalogo dei diritti protetti dalla Carta in risposta alle nuove esigenze espresse dalla collettività.

Il comma è stato inserito nell'articolo 33 della Costituzione, collocato nella parte I in merito ai "Diritti e doveri dei cittadini" al Titolo II sui "Rapporti etico-sociali". In generale, l'articolo di riferimento tratta di "cultura e istruzione" ed evidenzia come il compito della Repubblica sia promuovere la cultura, ritenendo che un tramite per garantire la qualità della democrazia sia quello di istruire i cittadini diffondendo la formazione culturale e civile di un popolo³². Viene riconosciuta allo sport una funzione educativa e culturale e propone di far divenire l'attività sportiva una parte integrante dell'educazione dei giovani³³.

Il testo nel nuovo comma dell'articolo 33 della Costituzione testualmente dispone: "*La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme*". Importante sottolineare come l'inciso finale "*in tutte le sue forme*" intende garantire una tutela totalizzante all'attività sportiva: della professionistica alla dilettantistica e amatoriale, alla mera attività di allenamento individuale³⁴.

³¹ Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. quindi, lo Stato emana leggi di carattere generale con cui detta principi fondamentali e le Regioni, mediante leggi regionali adottano disposizioni più specifiche, di dettaglio, adeguate alla propria realtà territoriale senza entrare in contrasto con i principi fissati dallo Stato.

³² Gianluca Barbetti, "*Lo sport in Costituzione: il nuovo articolo 33*", iusinitinere.it, 25 settembre 2023

³³ Marcella Ferrari, "*Lo sport entra a far parte dei valori tutelati dalla Costituzione*", altalex.com, 22 settembre 2023

³⁴ Ibidem

1.2 Differenza tra il settore professionistico e quello dilettantistico prima della Riforma dello Sport del 2023

La distinzione tra il settore professionistico e quello dilettantistico risale alle prime Olimpiadi moderne, quando, secondo la filosofia di de Coubertin, “l’importante non era vincere ma partecipare” ed erano ammessi a partecipare esclusivamente gli atleti dilettanti. Questa regola negli anni è stata abrogata a seguito della spinta dell’opinione pubblica e degli sponsor che ritenevano che gli atleti professionistici offrirono migliori prestazioni nelle discipline³⁵.

In Italia le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI sono quarantotto, ma soltanto sei di esse hanno ottenuto il riconoscimento del settore professionistico: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC); Federazione Pugilistica Italiana (FPI); Federazione Ciclistica Italiana (FCI); Federazione Motociclistica Italiana (FMI); Federazione Italiana Golf (FIG); Federazione Italiana Pallacanestro (FIP). Ad oggi (con effetto dal 2014) riconoscono il professionismo solamente il calcio, il ciclismo, il golf e la pallacanestro³⁶.

Basandosi solo sulla denominazione della tipologia di settore, si può fare una distinzione basata sul motivo per il quale si effettua una determinata attività sportiva: nel caso dello sport dilettantistico, il principio è quello dello sport svolto per semplice diletto, con finalità ricreative; nello sport professionistico, invece, viene corrisposto all’atleta uno stipendio per lo svolgimento dell’attività, facendolo diventare una professione vera e propria³⁷.

La distinzione tra i due settori sta anche nella normativa a cui fanno riferimento. Il quello professionistico ci si riferisce alla legge n. 91/1981 che all’articolo 2 sul “Professionalismo sportivo” stabilisce che: *“Ai fini dell’applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, allenatore, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono le qualifiche delle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle*

³⁵ Treccani.it, Enciclopedia dello Sport (2004), “Temi olimpici: dilettantismo e professionismo”

³⁶ Diritto.it, “*Sportivi professionisti: chi sono? Quali caratteristiche del lavoro sportivo?*”, 22 febbraio 2016

³⁷ Icpasport.jimdofree.com, “*Sport dilettantistico: le differenze con quello professionistico*”

federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica"³⁸. Non si può parlare di lavoro professionistico sportivo se l'eventuale rapporto di lavoro, non sia stato sottoscritto tra uno sportivo professionista ed una società sportiva professionistica. Solo gli atleti tesserati per società sportive affiliate a federazioni che hanno riconosciuto il professionismo possono essere giuridicamente considerati sportivi professionisti. Ma allora, atleti famosi quali Federica Pellegrini, tesserata con una società sportiva della Federazione italiana Nuoto, come sono considerati? Sono giuridicamente considerati come sportivi non professionisti (non dilettanti), anche se dalla loro attività sportiva hanno conseguito guadagni economici. Alcuni giuristi definiscono tali atleti come "atleti professionisti di fatto"³⁹.

Analizzare la legge di riferimento per il settore professionistico serve a delineare quali siano le caratteristiche del settore dilettantistico. In questo caso all'atleta non viene corrisposto uno stipendio per lo svolgimento dell'attività, perché questa viene svolta dallo stesso per passione e non per professione. Il nuovo statuto del CONI definisce l'attività dilettantistica come "non professionistica" (articolo 6.4 lettera d⁴⁰) e molti affermano che usare il termine "dilettante" (è stato tolto anche dalla carta Olimpica) riferendosi a un atleta "professionista di fatto", non sia adeguato. A livello nazionale, il Tribunale di Pescara (ordinanza del 18 ottobre 2001), nell'esaminare la posizione di un giocatore di pallanuoto, ha affermato che *"la distinzione tra professionismo e dilettantismo nella prestazione sportiva si mostra, priva di ogni rilievo [...]"*. È dunque possibile affermare che il legame contrattuale tra i professionisti e le loro società si configura come un rapporto di lavoro subordinato speciale (rappresentante una specifica categoria rispetto al modello generale del Codice civile). Al contrario, il dilettante puro è associato alla società non in qualità di controparte, ma attraverso un rapporto

³⁸ Gazzettaufficiale.it, "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti", Legge 23 marzo 1981 n. 91, GU Serie Generale n. 86, 27 marzo 1981

³⁹ Diritto.it, "Sportivi professionisti: chi sono? Quali le caratteristiche del lavoro sportivo?", 22 febbraio 2016

⁴⁰ Articolo che nella parte interessata dispone: *"[...] criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica da quella professionistica"*

associativo che si concretizza nell'adempimento del patto che unisce atleti e società nella realizzazione del comune obiettivo della pratica sportiva⁴¹.

Ulteriore distinzione è in merito al vincolo sportivo. L'articolo 16 della legge n. 91 del 1981⁴² ha abolito il vincolo sportivo solo per gli atleti professionisti, ma non per i dilettanti. Il vincolo, per questi atleti, implica il diritto esclusivo della società di gestire le loro partecipazioni in competizioni e di prendere decisioni riguardo ai trasferimenti, senza la necessità di ottenere un consenso⁴³.

In conclusione, il concetto di sport dilettantistico si ricava *de relato* e non vi è un'espressa indicazione legale.

1.2.1 L'evoluzione storica del contratto di lavoro sportivo nel settore professionistico

L'evoluzione del contratto di lavoro sportivo professionistico è stata un processo dinamico influenzato da diversi fattori. All'inizio del XX secolo gli atleti professionisti spesso intrattenevano rapporti informali e fiduciosi con le organizzazioni sportive, basati su compensi e bonus legati alle prestazioni. Con la crescita del professionismo, dagli anni '20 e '30, gli atleti iniziarono a negoziare contratti più strutturati e nei decenni successivi il movimento sindacale dello sport guadagna forza portando a una maggiore rappresentanza degli atleti. Altra svolta importante nei contratti c'è stata con l'avvento dei social media e delle piattaforme digitali negli anni 2010, che hanno introdotto nuovi elementi nei contratti sportivi, in merito ai diritti d'immagine e alla promozione on line.

Quest'evoluzione è avvenuta anche grazie alla disciplina giuridica del contratto di lavoro sportivo. Una sentenza importante venne fatta il 15 settembre 1950 dal

⁴¹ Avv. Maria Carmela Callà, “*Sport dilettantistico: cosa si intende – la definizione di sport dilettantistico alla luce delle disposizioni dei nuovi dpcm anti covid del 18 ottobre 2020 e del 24 ottobre 2020*”, StudioCataldi.it, 26 ottobre 2020

⁴² Articolo che testualmente dispone: “Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come "vincolo sportivo" nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società”

⁴³ Vedi nota precedente in merito all'articolo dell'Avv. Maria Carmela Carrà su StudioCataldi.it

Tribunale di Torino a seguito della tragedia della collina di Superga, nella quale persero la vita gran parte dei calciatori del Torino⁴⁴. Venne affrontato per la prima volta il problema della natura giuridica del contratto e ci si domandava se il risarcimento del danno potesse essere fatto in favore della società. Il Tribunale considerò il contratto quale prestazione d'opera e respinse la tesi che il calciatore fosse un bene della società di appartenenza e concluse che la morte dei calciatori per responsabilità di un terzo non costituiva violazione diretta di un interesse dell'associazione sportiva quale datore di lavoro. Nel 1963 la Cassazione, con la sentenza n. 811 mutò orientamento e affermò che il rapporto tra società sportiva e atleta era caratterizzato da una forte atipicità e non si poteva ricondurre completamente nell'ambito della subordinazione e dell'applicazione del Codice civile per i lavoratori comuni. Rimaneva dunque irrisolta la qualificazione del rapporto tra atleta e società e la Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza 26 gennaio 1971, n. 174, confermando la natura di lavoro subordinato del rapporto di lavoro sportivo, pur in presenza di peculiarità:

- a) L'accordo è individuale, stipulato seguendo le modalità previste dalle Federazioni sportive nazionali e depositato presso le stesse o presso la lega di appartenenza che lo approva perfezionandolo;
- b) Il contratto tra sportivo professionista e società professionistica deve contenere la clausola di rispetto da parte dello sportivo delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici;
- c) Il contratto deve contenere la clausola compromissoria, mediante la quale si impone alle parti che le eventuali controversie relative all'attuazione del contratto siano deferite a collegi arbitrali;
- d) La sua durata massima è di cinque anni⁴⁵.

La legge del 23 marzo 1981 n. 91 (*Norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti*) dà una sistemazione normativa al rapporto di lavoro sportivo professionistico e definisce alcuni aspetti che in precedenza erano stati controversi.

⁴⁴ Il 4 maggio 1949, di rientro da Lisbona, l'aereo con a bordo il Grande Torino si schianta sul Colle di Superga e persero la vita tutti i 31 passeggeri. Fonte: Paolo Camedda, "La tragedia di Superga, il disastro aereo che si portò via il Grande Torino", Goal.com, 4 maggio 2023

⁴⁵ Avv. Maria Carmela Callà, "Il contratto di lavoro sportivo – evoluzione storica del contratto di lavoro sportivo e la disciplina giuridica dalla legge 91, al Codice civile sino alla legislazione giuslavoristica", StudioCataldi.it, 24 gennaio 2021

Rappresenta il primo intervento del legislatore di regolamentare dei rapporti in precedenza regolati da norme interne degli ordinamenti sportivi⁴⁶. Chiarisce a che titolo è svolta la prestazione sportiva dell'atleta, ovvero, può assumere qualifica sia di lavoro subordinato che di lavoro autonomo. L'articolo 3 comma 1 della legge precisa che, la prestazione a titolo oneroso dell'atleta, costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalla legge stessa all'articolo 4 (*"Disciplina nel lavoro subordinato sportivo"*) dettante le linee guida per la costituzione e il contenuto del contratto. Il secondo comma precisa che la prestazione costituisce oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra uno dei seguenti requisiti: l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; la prestazione che è oggetto del contratto non superi le otto ore settimanali, oppure cinque giorni ogni mese⁴⁷.

In conclusione, si è passati da un'epoca in cui gli atleti professionisti si affidavano ad accordi informali, ad una in cui i contratti sono strutturati e complessi e regolano ogni aspetto dell'interazione tra atleti (e non solo) e organizzazioni sportive.

1.2.2 Il settore dilettantistico: un vuoto normativo causato da una distinzione ormai obsoleta con il professionismo. Cosa comportava la qualificazione del reddito sportivo dilettantistico come "reddito diverso"?

All'interno del nostro ordinamento il concetto di dilettantismo non viene mai spiegato in termini positivi, se non sotto il profilo fiscale. Si deve ritenere attività sportiva dilettantistica, per differenza, tutta quella che non è professionistica e quella che non rientra nelle caratteristiche descritte nella L. 91/1081.

Il concetto di dilettantismo ricomprende prestazioni sportive eterogenee tra loro: l'atleta è parte di due distinti rapporti, quello di tesseramento con la rispettiva federazione e quello di vincolo con la società di appartenenza. Il primo è di natura associativa e per il secondo è complicato definire la sua natura. Questo perché accanto

⁴⁶ Inuovodiritto sportivo.it, *"Il rapporto di lavoro sportivo"*, gennaio 2015, pp. 1-2

⁴⁷ Ivi, p. 20

al dilettante in senso tradizionale (l'amatore), esiste un altro dilettante, cioè quello che percepisce compensi, spesso a titolo di esclusivo sostentamento. Questo "dilettante che lavora" è stato individuato con diversi nomi: "professionismo di fatto", "dilettantismo retributivo" o "professionismo irregolare"⁴⁸.

Attualmente lo status di dilettante è stato svuotato dei contenuti per cui era stato percepito ed è stato definito come "un relitto del sistema"⁴⁹. La legge di riferimento per il professionismo era stata fatta in un'epoca in cui il legislatore aveva il timore di pregiudicare la partecipazione alle olimpiadi di svariate discipline qualificandole come professionistiche e quindi è stato molto restrittivo, qualificando come settori professionistici solo quelli indicati dal Comitato Olimpico Nazionale. Ad oggi questa preoccupazione non sussiste più e questa distinzione marcata tra le due categorie non ha più senso di esistere. La soluzione migliore sarebbe quella di rivisitare l'obsoleta Legge n. 91 del 1981, disciplinando in modo unitario e graduato, anche sotto il profilo fiscale, tutte le prestazioni sportive⁵⁰.

Nel contesto comunitario, la questione è stata definita in modo chiaro e definitivo. La Corte di Giustizia, in diverse occasioni, ha stabilito che *"l'attività dilettantistica costituisce un'attività economica. In base alla giurisprudenza comunitaria, essa è equiparata, sotto ogni aspetto, a un'attività economica e rappresenta una prestazione di lavoro subordinato retribuita. L'applicazione di questi principi conduce l'interprete a considerare inequivocabilmente il superamento della tradizionale dicotomia, correggendo i criteri di distinzione tra il professionista e il dilettante sportivo, con la conseguenza di un notevole e preoccupante vuoto di tutela per quest'ultimo"*⁵¹.

L'economicismo è ormai un aspetto integrante dell'ambiente sportivo e negli ultimi anni è ormai prassi, in ambito dilettantistico, la stipula di contratti, variamente

⁴⁸ Antonio De Silvestri, "Il lavoro nello sport dilettantistico", Convegno Nazionale "Sport e diritto del lavoro" (Torino 13-14 gennaio 2006), Pp. 4-5

⁴⁹ Tognon L., *La libera circolazione nel diritto Comunitario: il settore sportivo in "Rivista amministrativa"*, 2003, p. 670

⁵⁰ Antonio De Silvestri, "Il lavoro nello sport dilettantistico", pp. 24-28

⁵¹ Cantamessa L., Riccio G., Sciancalepore G., "Lineamenti di Diritto Sportivo", Giuffè, Milano 2008, p.

denominati (di ingaggio, di prestazione sportiva, di prestazione sportiva dilettantistica, di collaborazione sportiva), ovvero, titolati come accordo o scrittura privata⁵².

Prima della Riforma dello sport intervenuta a luglio 2023, i compensi percepiti nell'ambito sportivo dilettantistico erano classificati come redditi diversi⁵³, secondo l'articolo 67 comma 1, lettera m) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (successivamente TUIR⁵⁴). Il primo comma dell'articolo, rimasto uguale anche successivamente all'entrata in vigore della Riforma dello Sport, afferma che sono redditi diversi: *“se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente [...]”*. La lettera dell'articolo che interessava i lavoratori nel mondo dello sport è invece stata parzialmente modificata dalla Riforma del 2023, mantenendo la prima parte che dispone *“le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari si spesa, i premi e i compensi erogati [...]”*; ed eliminando la parte in riferimento del settore sportivo *“quelli erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali [...], dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”*⁵⁵.

I compensi percepiti dagli sportivi dilettanti erano dunque classificati come redditi diversi e soggetti ad obblighi fiscali specifici. Sui redditi fino a 10.000 euro gli sportivi dilettanti non erano tenuti a pagare l'Irpef⁵⁶ e non avevano l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (non vi concorrevano altresì i rimborsi spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in

⁵² Antonio De Silvestri, “Il lavoro nello sport dilettantistico”, p. 7

⁵³ Da biblus-net.it, “Art. 67 TUIR: redditi diversi”, i redditi diversi sono una categoria che non rientrano né in quella dei redditi di capitale, né in quella dei redditi da attività professionali o commerciali. In sostanza, sono guadagni che derivano da fonti diverse e specifiche e possono variare notevolmente

⁵⁴ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

⁵⁵ Normattiva.it, Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 67

⁵⁶ L'Irpef, introdotta nel 1973, è un'imposta progressiva, personale e diretta. Si paga sui redditi da lavoro dipendente, assimilati e di presa, e i soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche

occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale⁵⁷). Oltre tale soglia veniva applicata una ritenuta a titolo di imposta che variava dal 23% per i compensi fino a 30.658,28 euro, maggiorata delle imposte addizionali regionali e comunali (senza obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi). Sulle somme che eccedevano i 30.658,28 euro, era applicata una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 23% (corrispondeva all'aliquota fissata per il primo scaglione Irpef) e questi importi di andavano a sommare al reddito imponibile su cui lo sportivo pagava l'Irpef⁵⁸. Di seguito degli esempi dei vari casi:

- 1) Se un lavoratore in un anno guadagna 9.500 euro, non dovrà pagare alcuna imposta né sarà obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi. Perché i suoi compensi sono inferiori a 10.000 euro;
- 2) Se un lavoratore guadagna in un anno 20.000 euro, sulla differenza tra le somme percepite e il limite di 10.000 euro si applicherà una ritenuta alla fonte⁵⁹ del 23% (es. $20.000 - 10.000 = 10.000 \rightarrow 23\% \text{ di } 10.000 = 2.300$ euro di ritenuta alla fonte);
- 3) Se un lavoratore guadagna in un anno 45.000 euro, le imposte che deve pagare sono: 23% sotto forma di ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sulla differenza tra 30.658,28 euro e 10.000, ovvero $(30.658,28 - 10.000) \times 0,23 = 4.751,40$ euro; 23% sotto forma di ritenuta d'acconto (anch'essa effettuata da chi paga i compensi) sulla differenza tra i compensi totali e il limite di 30.658,28 euro, ovvero $(45.000 - 30.658,28) \times 0,23 = 3.298$.

Nella normativa attuale tutto ciò che concerne il mondo dello sport dilettantistico non è più soggetto a queste norme, che sono state modificate abrogando la parte che interessava questo settore. La riforma citata verrà approfondita nelle parti successive, ora basta dire che essa ha portato al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

⁵⁷ Ivi. articolo 69

⁵⁸ Taxfix.it, "Imposte Sportivi Dilettanti: quanto bisogna pagare di tasse?", 2 marzo 2022

⁵⁹ Una "ritenuta alla fonte" è un meccanismo tramite il quale il sostituto d'imposta trattiene un ammontare che avrebbe dovuto corrispondere al sostituto e la versa direttamente all'erario a titolo del pagamento d'imposte, per conto di quest'ultimo

1.3 Perché si è reso necessario un cambiamento?

I profili maggiormente critici nel mondo dello sport riguardavano il settore dilettantistico, che risultava spiegato sotto termini positivi solamente sotto il profilo fiscale ed era posto in una posizione di svantaggio rispetto mondo del professionismo. Ad oggi questo ramo non si riferisce più solamente ad atleti che praticano attività sportiva per il solo “diletto” e piacere, ma anche ad atleti (e non solo) che ne hanno fatto un lavoro che gli permette di sostentarsi. Da qui la necessità di “modernizzare” l’assetto normativo, riconoscendo piene tutele ai lavoratori del settore considerato. Come analizzato, uno dei passi è stato quello di abrogare la parte dell’articolo 67 del TUIR, riferito ai redditi diversi, in cui si faceva riferimento a *“i compensi erogati [...] nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali [...], dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”*. Il legislatore ha quindi considerato opportuno modificare la normativa e non qualificare questi redditi come “redditi diversi”, ma fornirli di tutte le caratteristiche di un reddito normale da lavoro.

Per questi motivi, la Riforma dello Sport è andata a modificare prevalentemente il settore dilettantistico, essendo che quello professionistico constava già della L. 91/81 come norma di riferimento. Sono comunque citati entrambi, ma quello che necessitava maggiormente attenzione era quello del cosiddetto “professionismo di fatto”.

La riforma si è occupata anche di ordinare e riformare le norme sulla sicurezza durante la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi. Si è inoltre dedicata alla prevenzione e il contrasto della violenza di genere nel mondo sportivo, ed ha approfondito il tema delle misure di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Capitolo 2

La nuova Riforma dello Sport: l'evoluzione normativa

2.1 La riforma è iniziata con la Legge delega del 2019 ed è arrivata fino ai cinque D.lgs. del 2021 e ai decreti correttivi del 2023

La Riforma dello sport 2023 ha rivoluzionato il mondo dello Sport. In primis ha affermato nell'ambito dell'ordinamento nazionale, il principio secondo il quale l'attività sportiva costituisce esercizio di un diritto di ogni persona, principio già presente nell'ordinamento sovranazionale sportivo (principio fondamentale n. 8 della Carta Olimpica⁶⁰).

Tra i molteplici obiettivi si ha quello di fornire maggiori garanzie, tutele e assistenze ai lavoratori sportivi e quello di ridurre e semplificare gli adempimenti a carico del mondo dello Sport. La Riforma sarebbe dovuta entrare in vigore il 1° gennaio 2023, ma è stata rinviata al 1° luglio con il Decreto Milleproroghe⁶¹. Grande novità c'è stata in merito al trattamento previdenziale e tributario dei lavoratori sportivi; infatti, per il professionismo è stata abrogata la L. n. 91/81 e per il mondo del dilettantismo i redditi non sono più classificati come redditi diversi e si è andati ad abrogare la parte dell'art. 67 del TUIR che lo stabiliva. Queste erano le leggi "pilastro" della materia, che è stata rivoluzionata.

Per comprendere meglio gli obiettivi che il governo si era prefissato, risulta illuminante l'intervento dell'allora Ministro per lo sport e i giovani, il dottor Abodi, durante la seduta n. 059 del Senato della Repubblica del 20 aprile 2023 relativa al "*Question time in Aula*". Di seguito i punti salienti:

- *"Riconoscimento della giusta dignità economica e finanziaria di chi lavora nel mondo dello sport e ne trae sostentamento per sé e per la propria famiglia"*⁶²: con

⁶⁰ "La pratica dello sport è un diritto dell'uomo. Ogni individuo deve avere la possibilità di praticare lo sport secondo le proprie esigenze", Carta Olimpica, Comitato Internazionale Olimpico, 12 dicembre 1999

⁶¹ Il decreto Milleproroghe è il decreto che viene emanato a chiusura d'anno per posticipare l'entrata in vigore di alcune disposizioni normative (si prorogano alcune leggi prossime alla scadenza)

⁶² Estratto del discorso del Dott. Abodi durante la seduta del Senato della Repubblica n. 059 del 20 aprile 2023 relativa al "*Question time in Aula*", resoconto stenografico

tutele previste sia sotto il profilo previdenziale sia sotto quello assicurativo. Il Ministro ha inoltre affermato che prima di quel momento queste tutele erano assenti, considerando che i soggetti in questione erano qualificati come non lavoratori perché percettori di redditi qualificati come diversi dal legislatore tributario (redditi diversi come analizzato precedentemente);

- *“l’introduzione di una chiara disciplina sostanziale nel dilettantismo⁶³”*: per fare in modo di eliminare le difficoltà operative e le incertezze interpretative precedenti. Ciò dovrà essere fatto per *“mettere l’operatore in condizione di operare una corretta qualificazione e individuazione della figura di lavoratore sportivo⁶⁴”*;
- *“ridurre e semplificare gli adempimenti a carico del mondo dello sport e consentire una riduzione dei costi a carico di associazioni e società dilettantistiche mediante l’ammodernamento, potenziamento e ampliamento delle funzioni del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche⁶⁵”*: questo Registro (successivamente RAS) è stato istituito presso il Dipartimento per lo Sport dal d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 39 per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive.

La Riforma dello Sport del 2023 è iniziata, dal punto di vista normativo, l’8 agosto 2019 con la Legge delega n. 86 contenente *“Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”*. L’iniziativa del disegno di legge era stata del Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte durante il suo governo denominato “Conte-I”, durante la XVIII legislatura. Quest’ultima era stata anche protagonista della Riforma dello Sport precedente, ovvero quella che ha introdotto Sport e Salute SPA quale struttura operativa dell’Autorità di Governo in materia di attività sportive. Ciò avrebbe preannunciato un periodo di grande novità per il mondo dello Sport.

2.1.1 La legge delega del 2019

Il testo della Legge è composto da 10 articoli, organizzato in 4 capi recanti:

- 1) Disposizioni relative all’ordinamento sportivo (artt. 1-4);

⁶³ Ibidem.

⁶⁴ Ibidem.

⁶⁵ Ibidem.

- 2) Disposizioni in materia di professioni sportive (artt. 5-6);
- 3) Disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport (artt. 7-9);
- 4) Disposizioni finali (art. 10)⁶⁶.

Vengono previsti varie deleghe al Governo e della prima c'è traccia all'articolo 1 nella parte in cui afferma: *“Il Governo è delegato ad adottare [...] uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore⁶⁷”*. Altri decreti legislativi sono presenti nei successivi articoli:

- 1) All'articolo 5 vi è il *“[...] riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo⁶⁸”*;
- 2) All'articolo 6 vi è il *“[...] riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”,* allo scopo di *“garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza⁶⁹”*;
- 3) All'articolo 7 vi è il *“[...] riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi⁷⁰”*;
- 4) All'articolo 8 vi è il *“[...] riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali⁷¹”*;
- 5) All'articolo 9 vi è la delega al Governo per la *“[...] sicurezza nelle discipline sportive invernali⁷²”*.

Solo il 28 febbraio 2021 (con sei mesi di ritardo rispetto alla scadenza prevista ad agosto 2020) queste deleghe diventeranno Decreti legislativi, rispettivamente il n. 36, 37, 38, 39 e 40, andando a rappresentare l'inizio della Riforma dello Sport. Il processo di attuazione della Riforma è stato molto più lungo e non si è fermato al questi D.lgs,

⁶⁶ Fiscoetasse.com, *“Lavoro e sport: legge delega in Gazzetta”*, 21 agosto 2019

⁶⁷ Legge 8 agosto 2019, n. 86, *“Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”*, articolo 1, pag. 1

⁶⁸ Ivi. pag. 7

⁶⁹ Ivi. pag. 9

⁷⁰ Ivi. pag. 11

⁷¹ Ivi. Pag. 14

⁷² Ivi. pag. 16

infatti, il legislatore ha emanato dei correttivi alla Riforma e un decreto per spiegare meglio il funzionamento di alcuni strumenti introdotti. Non si esclude il fatto che gli aggiornamenti potrebbero continuare anche nel 2024.

Ai fini della trattazione risulta importante analizzare più nello specifico la delega prevista all'articolo 1, in materia di adozione di riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore, e quella all'articolo 5, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e del rapporto di lavoro sportivo, con il relativo decreto legislativo del 28 febbraio 2012 n. 36.

2.1.2 La delega prevista dall'articolo 1 della Legge n. 86/2019 e le successive contestazioni del CONI

Il primo articolo della legge si prefigge di riordinare il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore, a partire dal c.d Decreto Melandri (D. lgs. 242/99⁷³) che lo pose sotto il controllo del Ministero per i beni e le attività culturali. In merito al CONI, si prospettava di definirne gli ambiti di attività; confermare la sua missione di incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo; fornirgli il potere di vigilanza al fine di verificare il corretto andamento delle attività sportive delle Federazioni sportive nazionali (FNS), delle discipline sportive associate (DSA)⁷⁴, degli enti di promozione sportiva (EPS)⁷⁵ e delle associazioni benemerite⁷⁶.

La norma, prevedendo di *“coordinare il testo delle disposizioni legislative vigenti apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo”⁷⁷*, fa emergere che il sistema di gestione e

⁷³ Contenente norme per il *“Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, a norma dell'articolo 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59”*. Con suddetta norma si inquadrava giuridicamente il CONI, stabilendone i compiti etc... e differenziandolo dalle altre istituzioni sportive.

⁷⁴ Dal sito web del CONI: le DSA sono formate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche e anche dai singoli tesserati

⁷⁵ Un'associazione che ha come scopo statutario la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ludiche, ricreative e formative (es. il Centro universitario sportivo italiano - C.U.S.I.)

⁷⁶ Nell'ordinamento sportivo italiano è una forma di riconoscimento assegnato dal CONI ad associazioni o federazioni che hanno conseguito particolari benemeritenze nell'ambito sportivo (es. il PANATHLON)

⁷⁷ Legge 8 agosto 2019, n. 86, *“Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”*, articolo 1.1 lettera b), pag. 1-2

amministrazione dello sport in Italia si fondava su una normativa disomogenea e su interpretazioni variabili in base agli enti che la fornivano. Si accennava anche della possibilità di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport, risultata poi impraticabile vista la grande diversificazione e complessità del settore⁷⁸. La delega non vuole però limitare l'autonomia di FNS, DSA ed EPS, ma razionalizzarla e dare piena legittimazione al CONI per controllare detti enti. Ciò è affermato alla lettera i) dell'articolo in questione, che afferma che si deve: *“sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile di suddetti enti, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e utilizzazione dei contributi pubblici”*⁷⁹. Accanto al controllo del Comitato olimpico si ha anche quello dell'autorità di Governo competente in materia di sport.

La legge di bilancio del 2019 aveva già apportato sensibili modifiche al ruolo del CONI. In primis la trasformazione di “CONI Servizi S.p.a.” in “Sport e Salute S.p.a.”, che, andando a sintetizzare, ha dato maggiore controllo all'autorità di Governo e tolto poteri al CONI, prevedendo, ad esempio, che il versamento dei finanziamenti alle Federazioni fosse affidata alla Sport e Salute S.p.a. e non più al CONI⁸⁰. Queste disposizioni hanno visto nascere molte polemiche all'interno del mondo sportivo, soprattutto da parte dei rappresentanti del CONI, ma, nonostante ciò, la Legge delega n. 86/19 aveva comunque recepito le indicazioni della Legge di bilancio, e affidava al Governo il compito di attuarle attraverso una delega.

Da parte del Governo non c'è ancora stato nessun decreto legislativo specifico. Infatti, la presidenza del CIO ha sollevato critiche ritenendo i criteri direttivi previsti dalla Legge troppo lesivi dell'autonomia e dell'indipendenza del CONI. La risposta del Governo fu l'emanazione del Decreto-legge n. 5/21⁸¹, volto a potenziare il CONI ed assicurare *“la piena operatività e la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato olimpico internazionale”*.

⁷⁸ Simone Boschi, *“Analisi, riflessioni e proposte attorno alla Legge 8 agosto 2019 n. 86 (G.U. n. 191 del 16/08/2019)”*, ancnazionale.it

⁷⁹ Ivi, pag. 2-3

⁸⁰ L'istituzione di Sport e Salute S.p.a. è stata già trattata nel paragrafo 1.1.3 *“Il recente cambiamento del CONI: l'istituzione di Sport e salute con la legge di bilancio 2019”*, del presente elaborato

⁸¹ Decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, *“Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)”*

2.1.3 La delega dell'articolo 5 della Legge n. 86/2019 e accenni al relativo D.lgs. n. 36/2021

Ciò che si prefiggeva il legislatore era di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione del lavoro sportivo e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport. Da osservare come, parlando sia del settore dilettantistico che di quello professionistico, il legislatore voglia uniformare le due discipline secondo gli stessi principi e criteri direttivi:

- 1) Primo tra tutti la valenza educativa e sociale dell'attività sportiva e la sua capacità di migliorare la qualità della vita⁸²;
- 2) Il riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo con rimando alla normativa nazionale ed europea, e l'affermazione delle pari opportunità, sia in relazione alla disabilità che alle differenze fra lavoro sportivo dilettantistico e professionistico⁸³;
- 3) Definizione della figura di lavoratore sportivo e il suo inquadramento fiscale e previdenziale⁸⁴;
- 4) Tutela di salute e sicurezza dei minori che praticano sport⁸⁵;
- 5) Valorizzazione della formazione dei lavoratori del settore, assicurando una crescita completa dei giovani che favorisca l'accesso al lavoro⁸⁶;
- 6) Normazione dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale nell'ambito sportivo dilettantistico⁸⁷;
- 7) Riordino e coordinamento delle disposizioni di legge sul lavoro sportivo, incluso quello professionistico con la legge 91/81⁸⁸ e riordino della disciplina della mutualità dello sport professionistico⁸⁹;

⁸² Legge 8 agosto 2019, n. 86, “*Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*”, articolo 5.1 lettera a)

⁸³ Ivi., articolo 5.1 lettera b)

⁸⁴ Ivi., articolo 5.1 lettera c)

⁸⁵ Ivi., articolo 5.1 lettera d)

⁸⁶ Ivi., articolo 5.1 lettera e)

⁸⁷ Ivi., articolo 5.1 lettera f)

⁸⁸ Ivi., articolo 5.1 lettera g)

⁸⁹ Ivi., articolo 5.1 lettera h)

8) Riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti con titoli equipollenti⁹⁰.

9) Revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa sugli enti sportivi e sulle federazioni sportive nazionali⁹¹.

Il Governo ha accolto la delega e il 28 febbraio 2021 ha emanato il Decreto legislativo n. 36 in “*Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*”. Questa è stata la norma maggiormente innovativa della riforma dello Sport, che è andata a modificare il regime contributivo e fiscale dei lavoratori sportivi e ha chiarito la distinzione tra l’area del professionismo e del dilettantismo, in particolare, tramite l’introduzione di una specifica disciplina del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo⁹².

2.2 I cinque Decreti legislativi che, nella pratica, contengono normativamente la Riforma dello Sport

La legge delega n. 86/2019 aveva previsto che i decreti attuativi fossero emanati entro 12 mesi dall’entrata in vigore della stessa, ovvero entro agosto 2020, ma solo il 28 febbraio 2021, con sei mesi di ritardo, il Governo emanò cinque decreti legislativi. Questi sono poi diventati operativi a partire dal 1° luglio 2023 dopo molte proroghe, infatti, l’inizio della Riforma, era previsto il 6 aprile 2021, ma, prima il c.d. “Decreto Sostegni”⁹³ lo ha differito al 1° luglio 2022, poi la sua legge di conversione lo ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, e infine il decreto Milleproroghe (D.L. n. 198/2022) lo ha spostato alla data anticipata nelle righe precedenti.

La Riforma dello sport è delineata dai cinque D. Lgs. n. 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021. Di seguito i punti trattati da ognuno di essi:

⁹⁰ Ivi., articolo 5.1 lettera i)

⁹¹ Ivi., articolo 5.1 lettera l)

⁹² Camera dei deputati, Senato della Repubblica, “*dossier 15 settembre 2022 – Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 36/2021 (enti sportivi e lavoro sportivo)*”, XVIII legislatura, 15 settembre 2022

⁹³ D.L. 22 marzo 2021, n 41, relativo a “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19*”

- D. Lgs. n. 36, attuativo dell'articolo 5 della legge delega, cura il *“Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”*;
- D. Lgs. n. 37, attuativo dell'articolo 6 della legge delega, tratta di *“Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”*. Si prefigge di garantire l'esercizio unitario della funzione di agente sportivo⁹⁴ sul territorio nazionale, chiarendo le sue competenze rispetto ad altre professioni come l'avvocato;
- D. Lgs. n. 38, attuativo dell'articolo 7 della legge delega, reca le *“Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in tema di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”*. Detta le norme relative alla costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici. Si istituisce la Commissione Unica per l'impiantistica sportiva⁹⁵, operante presso il CONI, che diviene l'unico organo competente a rilasciare il parere di idoneità sportiva sui progetti relativi agli impianti sportivi;
- D. Lgs. n. 39, attuativo dell'articolo 8 della legge delega, tratta la *“Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”* e di contrasto e prevenzione della violenza di genere. Istituisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) presso il Dipartimento per lo Sport, gestito via telematica da Sport e Salute S.p.a. Con esso si costituisce la personalità giuridica di tutte le società e associazioni sportive che svolgono attività sportiva e si definisce la loro attività didattica e formativa;
- D. Lgs. n. 40, attuativo dell'articolo 9 della legge delega, dispone testualmente le *“Misure di sicurezza nelle discipline sportive invernali”*. Garantisce livelli di

⁹⁴ L'agente sportivo viene definito dal D.lgs. come *“Il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonché dal CIP e dall'IPC, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive”*

⁹⁵ Prevista all'articolo 9 del D.lgs. che afferma che questa Commissione è l'organo competente a rilasciare il parere di idoneità sportiva sui progetti relativi a tutti gli impianti sportivi, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni Sportive Internazionali in relazione alla pratica dei rispettivi sport

sicurezza più elevati e una più ampia partecipazione ad esse delle persone con disabilità⁹⁶.

Una disposizione comune a tutti i decreti è quella prevista dalla legge delega, secondo la quale: *“Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*.

Richiede un maggior approfondimento il D.lgs. n. 36, che riguarda in maniera specifica i lavoratori sportivi e chiarisce molti temi che in precedenza erano controversi, come la distinzione tra professionismo e dilettantismo. Inoltre, modifica la disciplina fiscale del contratto dilettantistico.

2.3 La Riforma dello Sport e dei lavoratori sportivi: il D.lgs. n. 36/2021

Il primo decreto legislativo attuativo della legge delega n. 86/2019 è stato il n. 36 e, oltre ad attuare la delega dell’articolo 5 della suddetta legge, rappresenta un’introduzione alla Riforma e contiene tutta la nuova normativa riferita alla disciplina dei lavoratori sportivi. Il Titolo I del D. Lgs. è riferito alle *“Disposizioni comuni e principi generali”*, contenente le definizioni utili alla comprensione dei testi e i principi guida della Riforma. La normativa continua con il Titolo II sugli *“Enti sportivi e professionistici”*, diviso in due Capi, il primo sulle Associazioni e le società sportive dilettantistiche, il secondo sulle società sportive professionistiche. Il Titolo III parla delle *“Persone fisiche”*, trattando di: atleti; tecnici, dirigenti e direttori di gara. Successivamente abbiamo norme riferite ad *“Attività di sport che prevedono l’impiego di animali”*; *“Disposizioni in materia di lavoro sportivo”*; *“Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato”*.

I paragrafi successivi contengono l’analisi delle parti che più interessano l’argomento dell’elaborato.

⁹⁶ Margherita Pittalis, *“Sport e diritto. L’attività sportiva fra «performance» e vita quotidiana”*, CEDAM, Padova, 2019

2.3.1 Principi, obiettivi e definizioni del Titolo I

L'articolo 2 fornisce le definizioni dettagliate di concetti comuni a tutti i decreti legislativi e chiarisce i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti. Il legislatore non ha voluto tralasciare nessun aspetto e ha delineato trentasei definizioni, ordinandole in ordine alfabetico. Alcune di esse interessano ambiti che non saranno approfonditi dall'elaborato, ed altre meriteranno un approfondimento apposito, per cui, di seguito saranno nominate solo alcune di esse:

- Settore professionistico: il settore qualificato come tale dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva associata;
- Settore dilettantistico: i settori di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificati come professionistico;
- Associazioni o società sportiva dilettantistica, delineate come un *“Soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva”*. Si stabiliscono poi alcune caratteristiche: si occupano di attività sportiva, formazione, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica e il tutto senza scopo di lucro;
- Federazione sportiva nazionale (FSN): è affiliata alla Federazione sportiva internazionale (*“Organizzazione internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o più sport a livello mondiale e che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale”*) di appartenenza, posta al vertice di una o più discipline sportive;
- Disciplina Sportiva associata (DSA): un'organizzazione sportiva nazionale che non ha i requisiti per essere una Federazione sportiva e che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;
- Enti di Promozione Sportiva (EPS): *“organismi sportivi che operano nel campo della promozione e dell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative”*;
- Attività fisica o attività motoria, ovvero *“Qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo”*;
- Comitato Olimpico Internazionale, qualificato come un'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro. È alla guida del movimento olimpico e preposta alla gestione e organizzazione dei Giochi Olimpici;

- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): un ente pubblico riconosciuto dal CIO, che svolge il ruolo di Comitato Olimpico sul territorio nazionale in conformità con le linee guida della Carta Olimpica;
- Sport di alto livello: attività sportiva svolta da atleti/e qualificati di alto livello dalle rispettive Federazioni etc...;
- Sport olimpico: *“La disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Olimpici”⁹⁷*.

Merita trattazione a parte la definizione che viene delineata di “Sport” e il Decreto testualmente dispone: *“Qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”*⁹⁸. Questa rappresenta un’assoluta novità, perché rappresenta l’unica definizione ad oggi esistente. Si pone poi l’accento sulla presenza di regole di prevenzione di infortuni e lesioni, cosa che non viene fatta nella definizione di “Attività sportiva o motoria”. Da ciò consegue che nella sola attività sportiva possa operare la soglia di indulgenza rappresentata dalla c.d. “scriminante sportiva”⁹⁹ e dal rischio che i partecipanti a tali attività accettano e condividono.

Considerando invece le figure professionali, si delineano alcuni loro compiti:

- Direttore di gara: soggetto terzo, imparziale e indipendente che svolge per conto delle FSN, DSA ed EPS attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive;
- Direttore sportivo: soggetto che cura l’aspetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e

⁹⁷ D. Lgs. n. 36/2021, articolo 2 “Definizioni”, *“Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”*, pp. 5-9

⁹⁸ Lettera nn) dell’articolo 2 del D. Lgs. n.36/2021

⁹⁹ La scriminante sportiva sono cause di giustificazioni o, cause oggettive di esclusione del reato (dette anche scriminanti o cause di liceità). Esse sono particolari situazioni in presenza delle quali un fatto, che altrimenti sarebbe da considerarsi reato, tale non è perché la legge lo consente, lo impone o lo tollera, Diritto.it

allenatori, nonché la conduzione di trattative per il trasferimento di atleti, stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento;

- Direttore tecnico: “*soggetto che cura l’attività concernente l’individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando l’attività degli allenatori [...]*”;
- Lavoratore sportivo: “*L’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara e ogni altro tesserato che [...] esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo*”¹⁰⁰. Questa norma chiarisce finalmente il concetto di lavoratore sportivo, delineandone le possibili mansioni. Questa novità verrà approfondita successivamente, andando anche ad analizzare ciò che si afferma all’articolo 25 del medesimo decreto legislativo denominato “*Lavoratore sportivo*”.

Una volta definiti tutti i concetti utili per il continuo del D. lgs., il legislatore dedica l’articolo tre ai “*Principi e obiettivi*”. Al primo comma stabilisce che l’esercizio dell’attività sportiva deve essere libero in tutti i casi, sia che si tratti di sport individuale o collettivo, sia che si tratti di forma dilettantistica o professionistica. Al secondo comma di elencano gli obiettivi che il legislatore si prefigge di seguire sia nel presente decreto, che nella Riforma complessiva:

- L’attività sportiva deve essere uno strumento di miglioramento della qualità di vita e di tutela della salute, con un valore culturale, educativo e sociale;
- L’ambiente in cui si pratica sport deve essere sicuro e sano;
- Promuovere la pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo;
- Garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori e garantirne l’accesso ai disabili;
- Introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport;
- Valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi e garantire, soprattutto ai giovani atleti, una crescita non solo sportiva ma anche culturale ed educativa;
- Sostenere e tutelare il volontariato sportivo¹⁰¹.

¹⁰⁰ D. Lgs. n. 36/2021, pag. 5-9

¹⁰¹ Ivi. pp. 9-10

2.3.2 Nuove regole per enti sportivi dilettantistici e professionistici

Il Titolo II si occupa di “*Enti sportivi dilettantistici e professionistici*” e al Capo I tratta le “*Associazioni e società sportive dilettantistiche*”. L’articolo 6 comma 1 delinea le forme giuridiche che possono assumere gli enti sportivi dilettantistici:

- a) Associazione priva di personalità giuridica (articolo 36 ss. Codice civile);
- b) Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- c) Società di capitali e cooperative (Libro V, titoli V e VI, del Codice civile);
- d) Enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore, sia a quello delle attività sportive dilettantistiche¹⁰².

Gli enti sportivi dilettantistici devono inoltre affiliarsi a FSN, DSA e EPS, anche in modo contemporaneo a più di una. La questione è approfondita all’articolo 10, che afferma che “*Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva*”. Inoltre, sancisce che la certificazione della natura dilettantistica, dell’attività svolta dalla società o associazione sportiva, avviene tramite l’iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento dello Sport. Esso si occupa anche di esercitare le funzioni ispettive, avvalendosi dell’aiuto della società Sport e Salute S.p.a.¹⁰³

Altro attributo importante è il fatto che devono essere caratterizzate dall’assenza di scopo di lucro. All’articolo 8 si afferma che eventuali utili ed avanzi di gestione verranno destinati allo svolgimento dell’attività prevista dallo statuto o all’incremento del proprio patrimonio; e, ne è vietata la distribuzione a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali¹⁰⁴. Pur avendo scopo non lucrativo, gli enti dilettantistici possono anche esercitare un’attività di natura secondaria e strumentale rispetto a quella prettamente sportiva¹⁰⁵. Queste attività sono consentite solo in via sussidiaria e dovranno rispettare criteri e limiti stabiliti da un decreto presidenziale successivo. Il finanziamento delle attività solidaristiche è dunque

¹⁰² Articolo 7 D. Lgs. n. 36/2021

¹⁰³ Articolo 10 del D.lgs. n. 36/2021

¹⁰⁴ Articolo 8 del D.lgs. n. 36/2021

¹⁰⁵ Articolo 9 del D.lgs. n. 36/2021

delegato alla capacità di autofinanziamento di ciascuna società sportiva tramite quote associative di reperimento dei fondi sul mercato della solidarietà¹⁰⁶.

Altro punto da analizzare riguarda il regime di incompatibilità degli amministratori. Infatti, il legislatore ha previsto che essi non possano ricoprire qualsiasi altra carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nella stessa FSN o disciplina riconosciuta dal CONI, ovvero, nella medesima disciplina che fa capo ad un EPS riconosciuto dal Dipartimento dello sport¹⁰⁷.

Al Capo II si parla di società sportive professionistiche, confermando la normativa della L. n. 91/81 e stabilendo all'articolo 13 varie caratteristiche: la necessaria forma costitutiva di società per azioni o a responsabilità limitata; lo svolgimento esclusivo di attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali; la destinazione di una quota parte degli utili (non meno del dieci per cento) a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva; l'affiliazione a una o più FSN prima del deposito dell'atto costitutivo¹⁰⁸. Novità del decreto si trova al comma 7, che prevede l'istituzione di un organo consultivo a tutela degli interessi dei tifosi in ogni atto costitutivo delle società sportive professionistiche.

2.3.3 Norme sugli atleti (tesseramento e abolizione del vincolo sportivo) e sui tecnici, dirigenti e direttori di gara

Al Titolo III si parla delle persone fisiche e al Capo I si situano le norme relative alla disciplina degli atleti. Il primo articolo parla del tesseramento ed è stato modificato dal decreto correttivo n. 163/2022¹⁰⁹, infatti ad oggi il tesseramento è "*l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con un'associazione o società sportiva [...]*"¹¹⁰. Nella stesura

¹⁰⁶ Michela Coliostro, "La riforma dello sport: analisi dei cinque decreti attuativi", Ratioiuris.it, 22 giugno 2021

¹⁰⁷ Cfr. G. Nigro, "Gli enti sportivi nella riforma dello sport: in G.U. il D.lgs. n. 36/2021", in *Quotidiano Giuridico*, 19 marzo 2021, pag. 6 e ss.

¹⁰⁸ Articolo 13 del D.lgs. n. 36/2021

¹⁰⁹ Contenente "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo"

¹¹⁰ Articolo 15 del D.lgs. n. 36/2021

originale del Decreto legislativo il tesseramento era inteso come un atto tramite il quale l'atleta instaurava un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva etc..., mentre ora, è l'atto che classifica l'atleta come un soggetto dell'ordinamento sportivo autorizzandolo a praticare attività sportiva. Il tesserato ha il diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione, etc... per i quali è tesserato.

All'articolo 16 si parla del tesseramento dei minorenni, che risulta soggetto a una richiesta effettuata dai genitori, anche in modo disgiunto, nel rispetto della responsabilità genitoriale e “*tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore*”¹¹¹. Il decreto correttivo nominato nello stesso paragrafo è intervenuto in quest'articolo elevando da 12 a 14 anni l'età a partire dalla quale è necessario acquisire il consenso personale dell'atleta soggetto al tesseramento¹¹².

Parlando di atleti non si può non citare l'articolo 31 del medesimo Decreto legislativo, che al primo comma tratta del vincolo sportivo. Questo è definito come una limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta e la norma risulta un'innovazione rispetto al passato, in quanto lo elimina a partire dal 1° luglio 2023¹¹³ (termine prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti)¹¹⁴. Prima della riforma il vincolo sportivo era stato abolito solo per gli atleti professionisti dall'articolo 16 della legge n. 91/1981. Nel mondo dilettantistico il vincolo era ancora presente ed iniziava quando l'atleta compiva 14 e si passava dal tesseramento annuale alla firma dei genitori sul “tesserino” che dà alla società sportiva il diritto esclusivo di gestire la carriera dei giovani atleti dilettanti. La durata del vincolo dipendeva dalla Federazione sportiva: dai 25 anni del calcio ai 28 della pallavolo¹¹⁵. Questo istituto era la prima causa di abbandono dello sport da parte dei giovani, per capire meglio il problema vediamo un esempio: un giovane atleta litiga con l'allenatore e decide di voler cambiare società e qui sorge il problema; infatti, per

¹¹¹ Articolo 16 del D.lgs. n. 36/2021

¹¹² Margherita Pittalis, “*Sport e diritto. L'attività sportiva fra «performance» e vita quotidiana*”, CEDAM, Padova, 2019

¹¹³ Il termine previsto nel documento originario era il 1° luglio 2022, ma è stato poi prorogato sia dalla Legge n. 69/2021, che dal “Decreto Milleproroghe”, rappresentante la formulazione finale dell'articolo

¹¹⁴ Articolo 31 del D.lgs. n. 36/2021

¹¹⁵ Anna Restivo, “*Rivoluzione nello sport: la riforma abolisce il vincolo sportivo*”, BuoneNotizie.it, 2 dicembre 2022

poter fare ciò serve il rilascio del tesserino sportivo, che è di proprietà della società e questa potrebbe decidere di chiedere dei soldi all'atleta per compiere l'operazione, o decidere di non rilasciarglielo e costringere il giovane atleta a smettere l'attività sportiva. Si capisce ora perché sia così importante la novità dell'abolizione di questo vincolo sportivo anche nel dilettantismo.

Il Capo II del medesimo Titolo del decreto in questione si occupa di “*Tecnici, dirigenti, direttori di gara*”. All'articolo 17 si chiarisce cosa si intenda con il termine “tecnici”, e vi rientrano le professioni di istruttore, allenatore, maestro e selezionatore. Questi sono tenuti a rispettare le norme dettate dalle varie organizzazioni nazionali e internazionali (es. CONI o COI). Il successivo articolo parla dei direttori di gara, ovvero coloro che “*partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica*”¹¹⁶. La loro formazione e il reclutamento spettano ad articolazioni interne alle FSN, DSA e EPS (prima del decreto correttivo citato, venivano investite di questo ruolo solamente le FSN).

2.3.4 La normativa sul lavoro sportivo: la promozione della parità di genere e la definizione di lavoratore sportivo (tipologie di regime contrattuale e soggetti esclusi)

La novità più grande del D.lgs. n. 36/2021 si trova al Titolo V concernente “*Disposizioni in materia di lavoro sportivo*”. È composto da tre Capi, dedicati al “*Lavoro sportivo*” (artt. 25-38), alle “*Disposizioni a sostegno delle donne nello sport*” (artt. 39-40) ed a “*Disposizioni in materia di laureati in scienze motorie*” (artt. 41-42). Si evidenzia subito come il legislatore abbia voluto abolire la differenza concettuale fra professionismo e dilettantismo che si aveva nel contratto di lavoro sportivo a seguito della L. n. 91/81. Nella riforma si è optato per una differenziazione formale, essendo che l'elemento che distingue i due ambiti è solo la scelta da parte delle Federazioni di istituire il professionismo¹¹⁷. La differenza non formale tra i due settori è rimasta

¹¹⁶ Articolo 18 del D.lgs. n. 36/2021

¹¹⁷ Come si ribadisce all'articolo 38 del D.lgs. n. 36/2021 riferito all'area del professionismo e del dilettantismo. Al primo comma si afferma che “*l'area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione delle FSN o dalle DSA, secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabilite dal*

unicamente la presunzione di carattere subordinato del rapporto di lavoro professionistico, se “*prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa*” (articolo 27, comma 2). Questa presunzione è superata se sono presenti requisiti (quali: l’attività è svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza di allenamento; la prestazione oggetto di contratto non supera le otto ore settimanali oppure cinque giorni al mese), presenti anche nella L. 81/91, che qualificano il carattere autonomo del rapporto di lavoro.

Prima di approfondire il tema del lavoratore sportivo, vediamo in maniera sintetica le disposizioni del secondo e del terzo Capo:

- 1) All’articolo 39 e 40 ci si concentra sulla tematica della parità di genere. Si cerca di promuovere il professionismo femminile tramite l’istituzione del “Fondo per il professionismo negli sport femminili”. Se vi si vuole accedere le FSN devono deliberare il passaggio al professionismo sportivo dei propri campionati femminili e poi potranno proporre la domanda di accesso¹¹⁸. L’articolo 40 si occupa di realizzare la parità di genere prevedendo interventi nell’ambito delle province autonome, delle regioni e del CONI, che promuovano la parità di genere “*a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l’inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive*”¹¹⁹.

Queste disposizioni sono importantissime, considerando che negli ultimi anni è cresciuto sia il numero delle atlete agoniste, che il numero delle praticanti e delle donne che fanno qualche attività fisica. In Italia il totale delle persone che fanno sport sono quasi 20 milioni e di questi circa il 43,3% del totale sono donne. Restano comunque escluse dalle statistiche circa 12 milioni di donne, ovvero il 40,6% del totale¹²⁰. Questi dati sono del 2022 e sono un’elaborazione del Censis su dati Istat.

CONI e dal CIP per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica [...]”. In merito all’area del dilettantismo, la norma rimanda agli articoli 6 e 7 per l’individuazione delle associazioni e le società che possono farne parte.

¹¹⁸ Articolo 39 del D.lgs. n. 36 del 2021

¹¹⁹ Articolo 40 del D.lgs. n. 36 del 2021

¹²⁰ Report del Censis, “*Donne, lavoro e sport in Italia. Per la crescita dei territori del Paese*”, Roma, 7 giugno 2023




Figura 5 – Come praticano sport le donne di 3 anni e più. Fonte: rielaborazione Censis sui dati Istat

- 2) Con le disposizioni degli artt. 41-42 il legislatore ha voluto tipizzare alcune figure del mondo dello sport che prima erano spesso non adeguatamente qualificate (es, personal trainer improvvisati). Ha voluto dunque creare nuove competenze professionali specifiche, ovvero quella del chinesiologo e quella del manager dello sport. Requisito per il chinesiologo risulta il possesso della laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive e successivamente altre classi di laurea per il chinesiologo “delle attività motorie preventive ed adattate” e quello “sportivo”. Requisito per il manager dello sport è il possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie, questo perché sarà una figura che avrà compiti importanti, tra cui: “a) la programmazione e la gestione di impianti sportivi; conduzione e gestione delle strutture pubbliche e private dove si svolgono attività motorie, anche ludico-ricreative; c) organizzazione, in qualità di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche ludico-ricreative”¹²¹. La materia è approfondita al Capo III, del medesimo Titolo, ed è intitolato “Ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie”¹²².

Una delle maggiori innovazioni è stata quella di aver chiarito normativamente cosa si intenda per lavoratore sportivo e aver creato una norma di riferimento contenente tutto ciò che riguarda la materia: dalla definizione, alla sicurezza sul lavoro e l’assicurazione contro gli infortuni, fino al trattamento pensionistico e tributario.

¹²¹ Articolo 41 comma 5 del D.lgs. n. 36/2021

¹²² D.lgs. n. 36/2021, artt. 41-42

Andando con ordine, vediamo la definizione di lavoratore sportivo dell'articolo 2, ripresa poi all'articolo 25: *“L'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara e ogni altro tesserato che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo”*¹²³. Importante è stato l'inserimento, da parte del decreto correttivo del 2022, del comma 1 bis dell'articolo 25, che testualmente dispone: *“La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport”*¹²⁴. Tale tutela viene posta a tutti i lavoratori, prescindendo dalla loro qualificazione di professionisti o dilettanti, o di subordinato o autonomo, a favore del principio generale di uguaglianza nel lavoro sportivo. Quest'impostazione rispetta il dettato dell'articolo 35 Cost.¹²⁵, che attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, quindi, non soltanto del lavoro subordinato¹²⁶. Da anticipare è il fatto che per i direttori di gara e per i soggetti preposti a garantire lo svolgimento di manifestazioni sportive non sia necessaria la stipula di un contratto di lavoro sportivo. È sufficiente una comunicazione o designazione da parte della FSN, DSA o EPS competente¹²⁷.

L'attività di lavoro sportivo può essere qualificata come un rapporto subordinato o di lavoro autonomo (escluso quello occasionale), o nella forma di collaborazioni coordinate e continuative (contratto co.co.co.) ai sensi dell'articolo 409 comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile¹²⁸. Per i minori è stata introdotta la figura dell'apprendista e l'argomento è approfondito all'articolo 30 sulla *“Formazione dei*

¹²³ Articolo 2 lettera dd) del D.lgs. n. 36/2021

¹²⁴ Articolo 25 comma 1 bis del D.lgs. n. 36/2021

¹²⁵ Articolo 35 Cost.: *“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”*

¹²⁶ Rivero Roberto, *“La riforma del lavoro sportivo e la previdenza dei lavoratori dilettanti tra incertezze giurisprudenziali e nuove garanzie normative”*, in Questionegiustizia.it, 27 aprile 2023

¹²⁷ Gabriele Sepio, Jessica Pettinacci, *“Riforma dello Sport, il vademecum delle novità”*, La Settimana Fiscale, 27 settembre 2023, pag. 9

¹²⁸ L'articolo 409 comma 1, n. 3 del cpc afferma che *“La collaborazione di intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo delle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa”*. Ci si riferisce ai rapporti di lavoro caratterizzati dalla continuità e stabilità della prestazione, coordinazione e personalità. Fonte: Brocardi.it

giovani atleti”. In merito ai contratti di lavoro subordinato, possono contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto ed è ammessa sia la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti, sia la cessione anticipata del contratto. All’articolo 26 comma 6 si afferma che *“Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso”*. Il Decreto legislativo chiarisce agli articoli 27 e 28 quando siamo in presenza delle condizioni per la stipula del contratto subordinato o autonomo o in forma co.co.co. nel settore professionistico o dilettantistico.

Nel settore professionistico (articolo 27 denominato *“Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici”*) il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale (prevalente e continuativa) si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato. È invece oggetto di contratto autonomo quando si è in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) L’attività fisica sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) Lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- c) La prestazione che è oggetto del contratto non superi le otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni l’anno.

Il contratto deve essere costituito mediante assunzione diretta con la stipulazione di un contratto in forma scritta, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive. La società deve poi depositare entro sette giorni dalla stipulazione il contratto presso la FSN o la DSA per l’approvazione, pena la non efficacia del contratto¹²⁹.

L’articolo 28 è dedicato al *“Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo”* e si stabilisce che, se il rapporto di lavoro con il soggetto *“pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali¹³⁰, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive”* e se *“le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei*

¹²⁹ Articolo 27 del D.lgs. n. 36/2021

¹³⁰ Nel testo della norma originale, il limite previsto era di 18 ore settimanali, è stato aumentato a 24 con il D.lgs. 29 agosto 2023 n. 120 riguardante *“Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40”*

regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva” il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. L’associazione o la società che intendono avvalersi delle prestazioni sportive del lavoratore dovrà fare comunicazione di tali dati nel Registro delle attività sportive dilettantistiche, pena l’irrogazione di sanzioni¹³¹.

Come accennato nelle righe superiori del medesimo paragrafo, i soggetti esclusi dalla nozione di lavoratore sportivo sono: coloro che lavorano per le A.S.D./S.S.D. ma non partecipano direttamente alle competizioni e manifestazioni sportive (es. addetti alle pulizie o manutentori degli impianti), per i quali trovano applicazione le norme ordinarie sui rapporti di lavoro subordinato; i soggetti che svolgono mansione di carattere amministrativo-gestionale; soggetti che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e che prevede l’iscrizione in un apposito Albo del relativo ordine professionale (es. fisioterapisti)¹³².

Per concludere l’analisi dell’argomento, analizziamo come il legislatore abbia voluto far coesistere il mondo dei dipendenti pubblici con quello sportivo, permettendo ai primi di lavorare anche in ambito sportivo, con delle condizioni. Infatti, i dipendenti della Pubblica amministrazione possono svolgere attività sportiva in favore di Enti sportivi dilettantistici, fuori dall’orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio. I dipendenti possono essere inquadrati come: volontari (si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all’articolo 29, comma 2, Dlgs 36/2021); lavoratori sportivi, se l’attività prevede il versamento di un corrispettivo¹³³.

A livello procedurale, per svolgere l’attività come volontario è necessario comunicarlo preventivamente all’Amministrazione di appartenenza. In caso di prestazioni riconducibili al contesto lavorativo dello sport, è obbligatorio ottenere l’autorizzazione dall’Amministrazione di appartenenza, la quale deve rilasciare o respingere la richiesta entro 30 giorni. Trascorso questo periodo, in assenza di un provvedimento espresso di

¹³¹ Articolo 28 del D.lgs. n. 36/2021

¹³² Gabriele Sepio, Jessica Pettinacci, “*Riforma dello Sport, il vademecum delle novità*”, La Settimana Fiscale, 27 settembre 2023, pag. 6

¹³³ Articolo 25 comma 6 del D.lgs. n. 36/2021

accettazione o diniego, l'autorizzazione viene considerata implicitamente concessa, seguendo il meccanismo del silenzio-assenso¹³⁴.

2.3.5 L'introduzione dell'apprendistato e del volontariato sportivo

Come introdotto precedentemente, la Riforma ha inserito la figura dell'apprendista, e all'articolo 30 si afferma che, tramite quest'innovazione, si vuole garantire ai giovani atleti una crescita non solo operativa, ma anche culturale ed educativa e una preparazione professionale che favorisca l'accesso al mercato del lavoro al termine della carriera sportiva agonistica. Il contratto di apprendistato¹³⁵ può essere stipulato da associazioni e società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche. Il numero complessivo di apprendisti che un ente sportivo può assumere non può superare il rapporto di tre a due rispetto al personale specializzato e qualificato in servizio presso l'ente. Vi sono poi dei limiti d'età, ovvero: da 14 a 23 anni per gli enti sportivi dilettantistici e da 15 a 23 anni per le società sportive professionistiche.

L'articolo continua elencando in quali circostanze possono essere stipulati i contratti di apprendistato:

- Per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore (articolo 43 D.lgs. n. 81/2015);
- Per alta formazione e ricerca (articolo 45 D.lgs. n. 81/2015).

La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea:

- Scienze motorie e di laurea magistrale (L-22);
- Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM-47);
- Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative (LM-67);
- Scienze e tecniche dello sport (LM-68)¹³⁶.

Rispetto alla disciplina del contratto di apprendistato il D.lgs. n. 36/2021 non applica la norma generale sui licenziamenti e sul recesso, ma prevede che: la termine del periodo di apprendistato il rapporto si risolve automaticamente e non costituisce giustificato

¹³⁴ Ivi. pag. 9

¹³⁵ Secondo la definizione dell'agenzia del lavoro, il contratto di apprendistato è: *“un contratto di lavoro che permette di conseguire una qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio”*

¹³⁶ Articolo 30 comma 1 del D.lgs. n. 36/2021

motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dell'apprendista. Il provvedimento estende agli apprendisti le tutele previste per i lavoratori sportivi in materia di: controlli sanitari (articolo 32); sicurezza sul lavoro (articolo 33); assicurazione contro gli infortuni (articolo 34)¹³⁷.

L'articolo 29 è dedicato alle “*Prestazioni sportive dei volontari*” e chiarisce subito cosa si intenda con il termine “volontario”: “*Colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro [...] e con finalità amatoriali*”. Le sue prestazioni sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Con quest'introduzione il legislatore ha voluto tutelare la prestazione sportiva amatoriale. Queste non devono comportare alcun compenso da parte del beneficiario; possono essergli riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive tenutesi fuori dal territorio comunale di residenza, come possono essergli riconosciuti indennità di trasferta e rimborsi spese¹³⁸. Quindi, gli possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente, eventualmente in autocertificazione (articolo 46 DPR 445/2000¹³⁹). In caso di autocertificazione il limite massimo è di 150 euro al mese.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva¹⁴⁰.

¹³⁷ Germana Pietrani Sgalla, “*L'apprendistato sportivo*”, Tornacontoec.it, 6 settembre 2023

¹³⁸ Margherita Pittalis, “*Sport e diritto. L'attività sportiva fra «performance» e vita quotidiana*”, CEDAM, Padova, 2019

¹³⁹ Il DPR in questione è il “*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e all'articolo 46 contiene la normativa sulle “*Dichiarazioni sostitutive di certificazione*”. Fonte: Normattiva.it

¹⁴⁰ “*Riforma Sport. Cosa cambia dal 1° luglio 2023?*”, nidil.cgil.it, 9 marzo 2023, con aggiornamento al 6 settembre 2023

2.3.6 Trattamento tributario e fiscale dei lavoratori sportivi

Il Decreto legislativo n. 36/2021 si occupa, inoltre, negli articoli 35 e 36, di prevedere disposizioni in tema di trattamento pensionistico e tributario. Il regime previdenziale dei lavoratori sportivi dilettantistici era pieno di incertezze e discriminazioni; mentre, la L. 91/81 riconosceva ai soli professionisti le tutele previdenziali, i diritti e la gestione previdenziale ed una Cassa di previdenza a loro dedicata. La riforma si propone di colmare questo vuoto normativo e prevede l'introduzione di una nuova disciplina previdenziale per i lavoratori autonomi sportivi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative. Si prevede una distinzione dei lavoratori basata su diverse soglie di reddito:

- Per corrispettivi fino a 5.000 euro non è stato previsto nessun assoggettamento contributivo e non sarà obbligatorio iscriversi alla gestione separata. Si tratterà di un lavoratore autonomo occasionale (non coordinato, né continuativo), la cui prestazione è esonerata da contribuzione;
- Coloro che percepiscono sopra i 5.000 euro hanno l'obbligo di contribuzione INPS con l'aliquota contributiva fissata al 25%, solo per l'importo che eccede la soglia fissata (i 2/3 della somma sarà a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore, sia in questo scaglione che nel prossimo). Questi compensi non saranno assoggettati alle imposte¹⁴¹;
- Un terzo scaglione è per i percettori di compensi superiori a 15.000 euro, a cui occorrerà pagare sia i contributi sia le imposte¹⁴². La parte di tali compensi superiori a 15.000 euro sarà assoggettata sia a tassazione che a contribuzione (es. un compenso di 25.000 euro annui pagherà imposte solamente su 10.000 euro)¹⁴³.

Facciamo un esempio per ciascuno scaglione, prendendo a riferimento un lavoratore nell'anno del 2023 (in cui è entrata in vigore la normativa il 1° luglio) e tenendo presente che precedentemente i redditi dei lavoratori dello sport erano classificati come redditi diversi e seguivano la disciplina dell'articolo 67 del TUIR, dove gli importi superiori a 10.000 erano soggetti a ritenute fiscali:

¹⁴¹ Articolo 35 comma 8 – 8 bis del D.lgs. n. 36/2021

¹⁴² Articolo 36 comma 6 del D.lgs. n. 36/2021

¹⁴³ Rivorso Roberto, *“La riforma del lavoro sportivo e la previdenza dei lavoratori dilettanti tra incertezze giurisprudenziali e nuove garanzie normative”*, in Questionegiustizia.it, 27 aprile 2023

- 1) Roberta percepisce compensi sportivi tra gennaio e giugno 2023 pari a 6.000 euro, quindi non soggetti a ritenute. Dal 1° luglio 2023 diventa collaboratore sportivo e nel periodo che arriva fino al 31 dicembre 2023 percepisce altri 7.000 euro e non è soggetta a IRPEF perché 13.000 euro rimangono sotto la soglia dei 15.000;
- 2) Luca percepisce compensi sportivi tra gennaio e giugno di 12.000 euro e sui primi 10.000 non paga nulla, sui restanti 2.000 devono essere versate le ritenute fiscali sul reddito diverso. Dal 1° luglio 2023 è collaboratore sportivo e percepisce altri 5.000 euro sui quali non si applicano ritenute fiscali (10.000 + 5.000 = 15.000);
- 3) Laura percepisce nel primo semestre 9.000 euro di compensi sportivi non soggetti a ritenute. Nel secondo semestre, dove si applica la riforma, riceve altri 9.000 euro su cui si applicano le ritenute fiscali sui 3.000 euro eccedenti i 15.000 (9.000 x 2 = 18.000)¹⁴⁴.

Quindi, a seguito dell'entrata in vigore della norma, l'articolo 67 del TUIR è stato modificato abrogando la parte relativa ai compensi sportivi¹⁴⁵.

Approfondendo la questione del regime pensionistico dei lavoratori sportivi, a decorrere dal 1° luglio, data di entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2021, il precedente Fondo Pensione Sportivi Professionisti cambia denominazione e assume il nuovo nome di "Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi"¹⁴⁶. Da quella data quindi ai lavoratori si applicherà la disciplina del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 166¹⁴⁷. Dovranno essere iscritti a tale gestione: i lavoratori sportivi subordinati professionisti o dilettanti; i lavoratori sportivi autonomi, anche in forma di collaborazioni coordinate e continuative. In

¹⁴⁴ "Riforma Sport. Cosa cambia dal 1° luglio 2023?", nidil.cgil.it, 9 marzo 2023, con aggiornamento al 6 settembre 2023

¹⁴⁵ Riferimento al comma 2-bis dell'articolo 52 del D.lgs. n.36/2021 che testualmente dispone: "All'articolo 67, primo comma, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "e quelli erogati" a "associazioni sportive dilettantistiche" sono soppresse"

¹⁴⁶ L'articolo 35 "Trattamento pensionistico" del D.lgs. n. 36/2021 testualmente dispone: "I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi [...]"

¹⁴⁷ D.lgs. n. 166/1997 riguardo: "Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals)"

un'ottica di agevolare le società sportive e di ridurre il costo del lavoro derivante dagli oneri previdenziali, viene previsto che l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche verranno calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui¹⁴⁸. Vediamo un esempio concreto di un lavoratore sportivo con un compenso complessivo annuo di 20.000,00 euro. La parte soggetta a contributo previdenziale saranno 15.000,00 euro e i contributi previdenziali sono calcolati sul 50% del totale, quindi 7.500,00 euro. Con un'aliquota contributiva al 25%, i contributi previdenziali dovuti saranno: $7.500,00 \times 25\% = 1.875,00$ euro¹⁴⁹.

Il contratto in forma di lavoratore autonomo comprende anche i lavoratori con Partita IVA. Questa è auspicabile nei casi in cui lo svolgimento dell'attività del lavoratore sportivo costituisca *“l'esercizio abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo”*. Ne consegue che l'apertura della Partita IVA rappresenta un obbligo in presenza di una pluralità di committenti. Il regime forfettario è quello maggiormente indicato e l'unico limite di accesso è quello di non aver conseguito ricavi superiori a 85.000 euro nell'anno precedente. Per regime fiscale forfettario si intende che il reddito imponibile¹⁵⁰ viene determinato forfettariamente, in base a delle percentuali assegnate per legge ad ogni attività economica (coefficiente di redditività). Si intende quindi che in base all'attività svolta (al Codice ATECO relativo alla partita IVA), ogni partita IVA potrà dedursi dal reddito una percentuale forfettaria di costi, calcolata sul fatturato incassato nell'anno. I codici ATECO di riferimento per i lavoratori sportivi che intendono aprire partita IVA sono: 85.51.00 – corsi sportivi e ricreativi (es. formazione sportiva e dilettantistica, corsi di nuoto etc...); 93.19.99 – altre attività sportive NCA (es. attività svolte da professionisti dello sport, quali arbitri e giudici, attività di supporto alle attività sportive e ricreative etc...) ¹⁵¹. Il primo prevede un coefficiente di redditività del 78%, mentre il secondo del 67%.

¹⁴⁸ Simone Baghin, *“Lavoratori dello sport: come cambia il regime previdenziale e contributivo in base ai diversi contratti”*, ipsoa.it, 22 settembre 2023

¹⁴⁹ *“Il decreto legislativo correttivo al decreto n. 36/21 in materia di associazioni e società sportive e lavoro sportivo”*, Webinar di Sport e Salute S.p.a. in collaborazione con, Marco Berciballi, pag. 7

¹⁵⁰ Il reddito imponibile è la base di calcolo per i contributi previdenziali ed assistenziali, e per le imposte (differenza tra fatturato e costi relativi all'attività)

¹⁵¹ ConsulendiDelloSport.info, *“La riforma dello sport. Lavoro sportivo e adempimenti per gli enti sportivi dal 1° luglio 2023”*

Vediamo un esempio di un lavoratore con il codice ATECO dei “corsi sportivi e ricreativi”: il lavoratore ha fatturato 25.000 euro e ai fini del calcolo delle tasse si deve considerare solo la somma che eccede la franchigia di 15.000 euro; quindi, i calcoli vanno fatti su 10.000 euro. Il lavoratore ha un coefficiente di reddittività del 78% e ciò vuol dire che il 22% del suo fatturato non verrà considerato ai fini del calcolo di imposta e contributi INPS. Il 78% di 10.000 euro sono 7.800 euro, che rappresenta il suo reddito imponibile, sui quali si calcolerà l’imposta sostitutiva¹⁵² e i contributi da versare alla cassa previdenziale di riferimento¹⁵³.

2.3.7 L’Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo

L’articolo 50-bis del D.lgs. n. 36/2021 istituisce l’Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, un organo situato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport. Al primo comma sono elencati i suoi compiti, tra cui troviamo: favorire la migliore conoscenza e attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo dettate dal decreto; monitorare l’entrata in vigore della riforma, tra cui quello di esaminare le problematiche che emergono e farsi promotore di iniziative correttive o migliorative. Deve inoltre pubblicare un rapporto annuale sulla situazione del lavoro sportivo in ambito nazionale. L’ultimo comma afferma che la sua istituzione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ai suoi componenti non spettano né compensi né rimborsi spese. L’articolo di riferimento è stato inserito con il D.lgs. 29 agosto 2023, n. 120, ovvero l’ultimo correttivo della riforma dello Sport (al 20 dicembre 2023); per cui, il provvedimento di attuazione di tale adempimento è stato adottato solo il 6 novembre 2023 ed è denominato “*Definizione dell’organizzazione, delle modalità di funzionamento e della composizione dell’Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo istituito presso il Dipartimento dello Sport*”¹⁵⁴. Questo decreto è dell’Autorità delegata per lo Sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e

¹⁵² L’imposta sostitutiva forfettaria è un’unica aliquota che si applica al reddito imponibile. L’imposta sostitutiva prevede l’aliquota al 15% ma, in base alle caratteristiche dell’attività economica svolta, essa può essere ridotta al 5%. Nel nostro caso l’imposta sostitutiva è del 5% e nell’esempio sarebbe il 5% di 7.800 euro, ovvero 390 euro

¹⁵³ Flextax.it, “*Regime forfettario coefficiente di reddittività*”, nella sezione “*Guida al Fisco*”

¹⁵⁴ Dal sito ufficiale del Governo italiano, nella sezione “Dipartimento per il programma di Governo” nei dettagli del provvedimento attuativo

stabilisce le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti dell'Osservatorio, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio¹⁵⁵.

2.4 Il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS)

Un'ulteriore grande innovazione della Riforma dello Sport è stato il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (di seguito RAS), la cui definizione è all'articolo 2 del D.lgs. n. 36/2021 che lo qualifica come: *“il registro istituito presso il Dipartimento dello Sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di promozione Sportiva riconosciuti dal CONI”*.

La sua disciplina è contenuta nel D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 39 recante disposizioni in merito a: *“Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”*. Il decreto definisce una nuova disciplina della certificazione della natura dilettantistica delle associazioni e delle società sportive tramite l'iscrizione al RAS, la cui gestione e tenuta spettano al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del consiglio e non più al CONI. Viene così abrogato l'articolo 7 del D.L. n. 136/2004, che dava al CONI la potestà di certificare l'effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche e gli dava il compito di trasmettere annualmente al Ministero dell'economica e delle finanze l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi¹⁵⁶.

Il Titolo II al Comma I del D.lgs. n. 39/2021 parla del *“Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”* specificando la sua struttura, i suoi compiti e le sue finalità. L'articolo 5 afferma che nel RAS sono iscritte tutte le società e A.S.D. dilettantistiche ed altri enti di cui all'articolo 6 comma 1 del D.lgs. n. 36/2021 per certificare la loro natura dilettantistica. A seguito della domanda di iscrizione di uno di

¹⁵⁵ Come si legge nel comma 2 dell'articolo 50-bis del D.lgs. n. 36/2021

¹⁵⁶ Articolo 7 *“Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica”* del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, *“Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione”*

questi soggetti, il Dipartimento dello Sport può: accogliere la domanda e iscrivere l'ente; rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato; richiedere di integrare la documentazione. Il controllo sulla domanda è svolto da un comitato permanente¹⁵⁷ composto da rappresentanti del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico¹⁵⁸, oltre che del Dipartimento dello sport. Ognuno di essi deve attestare che lo statuto del soggetto che fa la domanda sia conforme ai propri principi fondamentali. Un controllo generale viene svolto ogni tre anni dal Dipartimento dello Sport, per revisionare i dati ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso¹⁵⁹.

L'iscrizione al RAS ha l'ulteriore finalità di far acquistare la personalità giuridica all'associazione dilettantistica che vi si iscrive, in deroga al DPR n. 361/2000¹⁶⁰. Tra gli adempimenti previsti a carico delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, c'è quello di depositare presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:

- a) Il rendiconto economico-finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;
- b) I verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;
- c) I verbali che modificano gli organi statutari;
- d) I verbali che modificano la sede legale¹⁶¹.

Ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs 36/2021, come modificato dal “*Decreto Correttivo bis*” (D.lgs. n. 120/2023), è fatto obbligo di usare il sistema informatico predisposto all'interno del RAS per la comunicazione di inizio, modifica e proroga delle prestazioni di lavoro sportivo in ambito dilettantistico, che si presumono inquadrate nella forma del lavoro autonomo (co.co.co.), comprese quelle relative ai compensi non

¹⁵⁷ Articolo 6 comma 4-bis del D.lgs. n. 39/2021

¹⁵⁸ Il CIP è stato riconosciuto come ente pubblico per lo sport praticato dalle persone disabili dal D.lgs. n. 43/2017. Si occupa di promuovere, disciplinare, regolare e gestire le attività sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità (dal sito web ufficiale comitatoparalimpico.it)

¹⁵⁹ Articolo 11 comma 2 del D.lgs. n. 39/2021

¹⁶⁰ Si tratta del “*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche e private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo dello statuto*”

¹⁶¹ Articolo 14 del D.lgs. n. 39/2021

imponibili a fini fiscali e previdenziali. Tali comunicazioni equivalgono a quelle effettuate ai centri per l'impiego e devono essere fatte entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto (non dovranno essere disposte preventivamente)¹⁶². Queste comunicazioni hanno una grande importanza nel facilitare i compiti dei dirigenti delle società sportive, infatti, ricordiamo che un contratto co.co.co. nel mondo sportivo non deve superare le 24 ore settimanali di lavoro e a volte questo calcolo può essere difficile se il dipendente lavora per più società sportive. Su questo ambito interviene il RAS, infatti il dirigente potrà inserire all'interno del Registro le ore di lavoro del dipendente; queste andranno a sommarsi, eventualmente, con le ore che il dipendente ha fatto presso altre strutture e il calcolo totale sarà immediato e non commetterà errori. Stesso discorso vale per stabilire entro quale fascia di reddito sarà inserito il lavoratore ai fini dei calcoli previdenziali e tributari, ricordiamo infatti che sotto i 5.000 euro si è considerati come lavoratori occasionali esenti da tasse, mentre sopra i 15.000 euro si dovranno invece pagare.

2.4.1 Il modello UNILAV Sport: l'alternativa alla comunicazione effettuata tramite il RAS

Sul tema del RAS il Governo ha emanato, il 27 ottobre 2023, un ulteriore decreto (pubblicato il 21 novembre) denominato “*Ministro dello Sport e i giovani di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali in materia di attività sportive dilettantistiche – UNILAV Sport*”. In esso si introduce il modello “UNILAV Sport”, che all'articolo 1 viene definito come: “*Il modello di comunicazione obbligatoria, alternativo alla comunicazione effettuata attraverso il Registro [...], con il quale l'ente sportivo dilettantistico assolve agli obblighi di comunicazione di cui al presente decreto*”. Di fatto, introduce un'alternativa alla comunicazione eseguita tramite il RAS, che dovrà avere ad oggetto l'inizio, la cessazione, la trasformazione e la proroga di un rapporto di lavoro sportivo, qualunque sia l'importo riconosciuto, entro trenta giorni dal realizzarsi del fatto da comunicare¹⁶³. È un modello alternativo al RAS, ma ciò non

¹⁶² Maurizio Mottola, “*Comunicazione al RAS, instaurazione contratti di lavoro sportivo ovvero anche a mezzo Unilav?*”, Fiscosport.it, 5 ottobre 2023

¹⁶³ “*Cos'è UNILAV Sport e come si differenzia dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche*”, urponline.lavoro.gov, sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 21 dicembre 2023

esclude il fatto che i dati che vi vengono inseriti sono trasmessi al RAS e autonomamente acquisiti da esso¹⁶⁴. All'allegato A del decreto citato, è inserito il modello ufficiale UNILAV Sport, che dovrà essere inviato tramite l'applicativo messo a disposizione dal Ministero sul Portale "Servizi"¹⁶⁵.

**Comunicazione Obbligatoria
UNILAV-SPORT**

Dichiarazione

si dichiara che il lavoratore è tesserato nella stagione in corso *

Sezione 1 - Datore di Lavoro

codice fiscale *

denominazione datore di lavoro *

Dati legale rappresentante

cognome * nome *

sexo * data di nascita *

comune (o stato estero) di nascita *

cittadinanza *

soggiornante in Italia (***)

titolo di soggiorno (*)

numero titolo di soggiorno

motivo titolo di soggiorno (*)

scadenza titolo di soggiorno (*)

questura rilascio titolo di soggiorno (*)

settore *

Pubblica Amministrazione *

comune sede legale *

indirizzo sede legale * CAP sede legale *

telefono sede legale (*)

e-mail sede legale (*)

comune sede di lavoro *

indirizzo sede di lavoro * CAP sede di lavoro *

telefono sede di lavoro (*)

e-mail sede di lavoro (*)

**Comunicazione Obbligatoria
UNILAV-SPORT**

Sezione 2 - Lavoratore

codice fiscale *

cognome *

nome *

sexo *

data di nascita *

comune (o stato estero) di nascita*

cittadinanza *

comune sede legale *

indirizzo di domicilio *

CAP sede legale *

livello di istruzione *

Dati lav. extracomunitario

Titolo di soggiorno

titolo di soggiorno (***)

numero titolo di soggiorno

motivo titolo di soggiorno (***)

scadenza titolo di soggiorno (***)

questura rilascio titolo di soggiorno (*)

Modello Q

sussistenza della sistemazione alloggiativa (*)

impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese per il rimpatrio (*)

**Comunicazione Obbligatoria
UNILAV-SPORT**

Sezione 3 - Rapporto di lavori

Dati rapporto

data inizio rapporto * data fine rapporto (*)

Ente previdenziale *

Codice Ente previdenziale

PAT INAIL *

tipologia contrattuale *

qualifica professionale ISTAT * (1)

compenso *

Dati Cessazione Anticipata

data cessazione (*)

causale cessazione *

Sezione 4 - Dati Invio

data invio (marca temporale) *

protocollo sistema * (2)

oggetto che effettua la comunicazione (se diverso dal datore di lavoro) (*)

codice fiscale del soggetto che effettua la comunicazione (se diverso dal datore di lavoro) (*)

e-mail del soggetto che effettua la comunicazione (se diverso dal datore di lavoro) * (2)

tipo di comunicazione *

codice comunicazione *

codice comunicazione precedente (*)

Figure 6, 7 e 8 – Modello UNILAV Sport. Fonte: Allegato A del Decreto 27 ottobre 2023

¹⁶⁴ Articolo 3 comma 4 del Decreto del 27 ottobre 2023

¹⁶⁵ Francesco Rodrigo, "Lavoro sportivo: come inviare il modello UNILAV per la comunicazione del rapporto dilettantistico", informazionefiscale.it, 22 novembre 2023

Il modello UNILAV Sport è composto da quattro sezioni: nella prima sono da inserire i dati del datore di lavoro; nella seconda quelli del lavoratore; nella terza quelli del rapporto di lavoro; infine, quelli in merito all'invio. Il contenuto sarà reso disponibile: al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; all'Istituto nazionale della Previdenza Sociale; all'Istituto nazionale per le Assicurazione e gli Infortuni sul Lavoro; alle Regioni e Province Autonome, per i rispettivi ambiti di competenza; al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; all'ANPAL per l'aggiornamento della scheda anagrafico personale; all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e, nel caso di lavoratori stranieri, al Ministero dell'Interno¹⁶⁶.

¹⁶⁶ *“Rivoluzione nel Lavoro Sportivo: Il Nuovo Modello UNILAV Sport”*, zetaservice.com, 29 novembre 2023

Capitolo 3

La Riforma nella pratica: i correttivi successivi ai Decreti legislativi del 2021, le critiche delle Federazioni sportive e gli adempimenti del 2024

3.1 Il mondo dello sport in Italia: i settori coinvolti

Parlando del settore sportivo non dobbiamo tenere conto solo delle persone che lavorano o frequentano gli impianti sportivi, ma anche di tutto quello che va in parallelo con la sola pratica sportiva. Ovvero, il settore dei media dello sport, il turismo sportivo, il betting sportivo e i settori dell'industria che producono le attrezzature etc... che servono a un impianto per funzionare e a una persona di avere l'abbigliamento/materiale corretto. Naturalmente tutte queste altre parti dell'industria dello sport non concernono la Riforma dello Sport direttamente, in quanto i lavoratori di questi altri settori non sono considerati "lavoratori sportivi", ma è ovvio che ne sono colpiti indirettamente. Infatti, il loro indotto e la loro crescita dipendono da quante persone si avvicinano al mondo dello sport e da quanti atleti vi sono presenti. Pensiamo al settore dell'abbigliamento sportivo, più persone frequentano gli impianti e più le loro vendite saranno alte; oppure, pensiamo al settore dei media, più persone sono appassionate alle manifestazioni sportive e più sarà il loro share di ascolti.

Il particolare, si possono individuare quattro comparti principali del sistema sportivo italiano:

- 1) Aziende a monte: produttori di abbigliamento, attrezzature, veicoli sportivi etc...
- 2) Società core: società sportive e di gestione degli impianti;
- 3) Aziende a valle: editoria sportive, eventi e betting sportivo;
- 4) Esternalità positive: valore sociale del comparto, ovvero, efficacia dello sport nel creare valore economico indiretto e nell'influenzare salute, sicurezza e coinvolgimento dei giovani nella scuola e nel lavoro¹⁶⁷.

Su dati del 2022, il mondo sportivo è rappresentato da 67.000 società sportive, 9.500 società di gestione impianti, 10.000 imprese produttrici e 50 tra società editoriali e di

¹⁶⁷ "Osservatorio sullo Sport System Italiano – Edizione 2023", Bancalfis, marzo 2022, pag. 17

scommesse. Inoltre, occupa 405.000 addetti e produce ricavi per 102 mld di euro, contribuendo al 3,4% del PIL.

	Imprese produttrici	Società sportive e gestione degli impianti	Media, eventi sportivi e betting	Valore indotto socio-economico
N. operatori	10.000	67.000 società sportive 9.500 gestione impianti	Circa 50	n.d
Ricavi (mld€)	20,1	44,8	26,3	11,4
Ricavi (% tot)	19%	44%	26%	11%
PIL %	0,46%	1,42%	0,90%	0,60%
N. occupati	169.000	236.000	n.d	n.d

Tabella 1 – Dati sul mondo dello sport. Fonte: rapporto Bancaifis “Osservatorio sullo Sport System Italiano – Edizione 2023”

3.1.1 Valore delle esternalità dello sport

Lo sport ha da sempre avuto un ruolo di rilievo per le comunità umane, arricchendone il significato e trascendendo la sola valenza pratica. Possiamo tracciare un’evoluzione in quattro fasi:

- 1) Sopravvivenza: la forza e la resistenza erano elementi imprescindibili per poter cacciare e difendersi dai nemici;
- 2) Status individuale: con le prime Olimpiadi lo sport assunse caratteristiche legate alla competizione. A queste venne attribuito carattere pubblico e ai vincitori vennero attribuiti premi e onore;
- 3) Significato spirituale: durante il Rinascimento lo sport viene rivalutato non solo come esercizio del corpo (come in epoca Medioevale), ma come attività di grande rilevanza formativa ed educativa;
- 4) Valenza sociale e benessere individuale: sport come momento di aggregazione e spettacolo e come tramite del raggiungimento del benessere individuale (mantenimento della forma fisica o valvola di sfogo per la riduzione di stress)¹⁶⁸.

¹⁶⁸ Ivi. pag. 32

Nel 2022 le esternalità positive sono cresciute del 34% rispetto al 2021, per un totale di 11,5 mld€, e hanno offerto un contributo pari al 60% del PIL italiano.

Per capire il successivo grafico, si deve tenere presente che:

- Le performance sportive hanno avuto un impatto positivo sull'occupazione di società sportive e di gestione degli impianti, anche grazie all'aumento delle realtà operative e della valorizzazione del lavoro degli atleti;
- La quasi totalità dell'impatto sociale è prodotta dal valore implicito del volontariato in ambito sportivo;
- L'apporto di un'attività fisica è notevole sul risparmio nella spesa sanitaria privata e pubblica¹⁶⁹.

	Contributo performance sportive	Impatto sociale	Impatto sanitario
Valore economico annuo	4,3 mld€	1,5 mld€	5,6 mld€

Tabella 2 – Dati sulle esternalità positive del mondo dello sport. Fonte: rapporto Bancaifis “Osservatorio sullo Sport System Italiano – Edizione 2023”

In conclusione, tutto ciò che gravita attorno allo sport ne trae beneficio. Infatti, ne beneficiano le persone che lavorano all'interno degli impianti, le persone che li frequentano e le persone occupate in un settore attiguo. Approfondendo l'ultimo punto, di immediata comprensione abbiamo i settori quali i media, le scommesse sportive o la vendita di materiale sportivo. Altri punti che meritano di essere spiegati sono l'impatto sociale e l'impatto sanitario. Nel primo caso si intende sia la valenza sociale in termini di inclusione che dal punto di vista educativo, intatti, tramite l'attività sportiva si educano le giovani generazioni al rispetto dei valori e sani principi (lealtà, rispetto delle regole e del prossimo)¹⁷⁰. L'attività sportiva è importante per i giovani anche perché gli fornisce un obiettivo, che sia vincere una competizione o raggiungere una certa forma fisica, ciò è molto importante perché insegna la perseveranza e il sacrificio, fattori importanti in una società come quella attuale, dove si è abituati ad ottenere tutto subito grazie ad una veloce connessione internet. Dal punto di vista sanitario, si parla di

¹⁶⁹ Ivi. pag. 33

¹⁷⁰ Barbara Conti, “L'importanza dello sport nella società”, Sociologiaonweb.it, 1° marzo 2022

risparmi sia per la spesa pubblica che per la spesa privata. Lo sport apporta notevoli benefici alla salute individuale, infatti: diminuisce il rischio di sviluppo di malattie cardiache, riduce il rischio di morte prematura, previene e riduce l'osteoporosi, riduce i sintomi di ansia e diminuisce il rischio di obesità¹⁷¹. Tutto ciò ricade poi nella spesa per la sanità, che si riduce notevolmente se si pratica regolarmente sport.

Questi approfondimenti servono a comprendere come nella nozione di attività sportiva non rientri solo il lavoratore sportivo o l'impianto. Infatti, fornire una normativa chiara per il settore dello sport vuol dire anche semplificarlo e renderlo più funzionale per permettere a un numero maggiore di persone di avvicinarsi ad esso. Ciò, come si è visto, permette di migliorare la società in molti aspetti e i benefici apportati supereranno sempre i costi che ne possono derivare.

3.2 Cos'hanno modificato i correttivi della Riforma?

Il percorso dell'evoluzione della riforma dello Sport è iniziato con la Legge n. 86 dell'8 agosto 2019 che ha dato il via per i cinque decreti legislativi attuativi di altrettanti articoli della Legge delega. La sua entrata in vigore è stata, come detto, posticipata più volte, fino al 1° luglio 2023. Fino ad ora i correttivi della riforma sono stati due: il Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 (intervenuto prima dell'entrata in vigore della Riforma) e il Decreto legislativo del 29 agosto 2023, n. 120 (intervenuto dopo la Riforma).

Andando in ordine temporale, il primo correttivo è quello del 5 ottobre, esso contiene "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*". Mentre il secondo correttivo intervenuto è stato quello del 29 agosto 2023, che contiene: "*Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37,38, 39 e 40*". Entrambi sono serviti per chiarire alcune disposizioni, per renderle più conformi e adattarle alla realtà e per venire incontro ad alcune richieste degli stakeholder del mondo dello sport, tra cui atleti, federazioni sportive, organizzazioni non profit e altri attori chiave.

¹⁷¹ "Lo sport da bene alla salute, ecco perché fare attività fisica", SStefano.it, 6 aprile 2017

3.2.1 Decreto legislativo n. 163/2022: il primo correttivo

Il testo originale del D.lgs. n. 36/2021 conteneva una serie di “sviste” e alcune aree vaghe che hanno generato dubbi interpretativi e applicativi. Una prima perplessità si è avuta in punto di forma societaria; infatti, il decreto n. 36, aveva previsto che società e associazioni sportive potessero assumere qualsiasi forma giuridica del Libro V, Titolo V del Codice civile¹⁷². Escludeva la possibilità di costituirsi come società cooperative¹⁷³, dal momento che tale forma è disciplinata nel Titolo VI¹⁷⁴ e la conseguenza sarebbe stata quella di escludere queste società dalle nuove disposizioni in materia di dilettantismo. Altra perplessità sorgeva dall’asserita compatibilità del comparto sportivo con il Terzo settore e dall’implicito riconoscimento dell’esistenza di un’impresa sportiva con possibilità di esercitare anche “attività diverse” procedendo a una distribuzione degli utili. Il problema era che il decreto n. 36 non disponeva né i limiti né i criteri per l’individuazione di esse.

Ancora, in tema di lavoro sportivo, il decreto de quo aveva proposto una nuova definizioni di lavoratore sportivo che puntava ad uniformare la disciplina e sganciare l’inquadramento dell’attività sportiva in termini lavoristici dall’obsoleta L. n. 91/81. Tuttavia, la definizione proposta non risultava chiara e precisa e dava spazio a criticità interpretative. Infine, c’erano dubbi sull’abolizione del vincolo sportivo, che veniva prevista ma senza disporre specifici regimi transitori e senza considerare la collaborazione con le Federazioni sportive tempi tecnici per l’adeguamento degli Statuti. Tutti questi dubbi hanno portato alla stesura del primo decreto correttivo, con la necessità di prorogare l’entrata in vigore della riforma per poter verificare la coerenza e la tenuta delle nuove disposizioni, operando i dovuti correttivi e precisazioni.

I correttivi sono arrivati con il D.lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022 che ha tentato di chiarire i punti dubbi visti nelle righe precedenti. Prima modifica di rilievo è quella relativa alla reintroduzione della cooperativa sportiva dilettantistica, infatti, all’articolo 6 del D.lgs. n. 36/2021 si va a sostituire il testo della precedente lettera C) del primo comma con il seguente “*società di capitali e cooperativi di cui al libro V, titoli V e VI,*

¹⁷² Libro V c.c. “*Delle società*” e Titolo V “*Società per azioni*”

¹⁷³ Secondo il dizionario Treccani, una società cooperativa è una “*società caratterizzata dallo scopo mutualistico, la cui organizzazione sociale è fondata sul contributo in capitale e in lavoro di tutti i soci*”

¹⁷⁴ Libro V c.c. “*Delle società*” e Titolo VI “*Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici*”

del Codice civile” (si introduce quindi anche il Titolo VI). Successivamente si va a fornire una nuova definizione al termine di “tesseramento” (articolo 15 D.lgs. n. 36/2021) e viene introdotta la richiesta del suo consenso per i minori di età superiore a 14 anni, non più 12. In merito all’abolizione del vincolo sportivo si sposta in avanti il termine di adeguamento e permette alle Federazioni e le DSA di dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso e di adeguare i propri statuti.

Il decreto n. 163 interviene anche in modifica delle disposizioni sul lavoro sportivo e, per prima cosa, ne viene rivista la definizione. Infatti, viene eliminato l’inciso “al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29” e viene precisato che “*è lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale*”. Inoltre, viene aggiunto il comma secondo cui “*La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport*”. Questa nuova definizione permette di inquadrare tre categorie di operatori: i lavoratori sportivi, i volontari e non più gli “amatori” e il personale gestionale amministrativo¹⁷⁵. Inoltre, viene abbassata a 5mila euro annui la soglia entro la quale la retribuzione del lavoratore sportivo non produrrà né reddito, né obblighi dichiarativi e previdenziali¹⁷⁶.

3.2.2 Decreto legislativo n. 120/2023: il correttivo “bis”

Il Correttivo “bis” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dopo l’entrata in vigore della Riforma dello Sport e ha modificato molti suoi punti importanti. In primis ha delineato più chiaramente la figura del lavoratore sportivo, inserendo, oltre alle sette categorie tipizzate, coloro che svolgono mansioni previste dai regolamenti tecnici delle Federazioni o delle Discipline Associate, a condizione che tali mansioni siano necessarie per svolgere l’attività sportiva. Sarà compito del Ministero dello Sport quello di pubblicare annualmente un elenco di tali mansioni entro il 31 dicembre di ogni anno, in mancanza di questo saranno considerati lavoratori sportivi solo le sette categorie

¹⁷⁵ Maria Francesca Serra, “*La riforma dello sport: sviste, correttivi e attenzione*”, Nomos-leattualitaneldiritto.it, “*Cronache dall’ordinamento sportivo, settembre-dicembre 2022*”

¹⁷⁶ “*In Gazzetta il correttivo della riforma dello sport*”, Dirittoegiustizia.it, 03 novembre 2022

nominate dal D.lgs. (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara)¹⁷⁷.

I contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono stati modificati in molte parti. Per prima cosa è stato innalzato il limite di ore settimanali e, dalle diciotto ore precedenti, sono diventate ventiquattro. I contratti co.co.co. non sono più necessari per i direttori di gara e per i soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, è sufficiente per ogni singola prestazione, la comunicazione o designazione della Federazioni Sportiva, della DSA, dell'EPS anche paralimpici. Viene eliminato l'esonero delle comunicazioni al RAS dei dati relativi ai contratti co.co.co. sportivi con compensi al di sotto dei 5.000 euro. Inoltre, sugli oneri previdenziali e fiscali previsti per i compensi sportivi, vi è l'esonero dall'obbligo di assicurazione INAIL per i co.co.co. sportivi, essendo i rischi coperti dalla polizza assicurativa già prevista con tesseramento e obbligatoria per tutti gli sportivi¹⁷⁸.

Viene chiarita la normativa sui volontari, le cui prestazioni non possono essere retribuite e possono essere rimborsate solo le spese documentate e non devono superare l'importo di 150 euro mensili¹⁷⁹.

Il decreto correttivo della Riforma dello sport riguarda anche gli atleti paralimpici, in quanto ha introdotto nuove tutele sul lavoro per le atlete e gli atleti paralimpici di alto livello. È introdotta una nuova disciplina normativa che consentirà a chi appartiene a un club paralimpico di prendere parte alle varie competizioni e agli allenamenti ricevendo un compenso¹⁸⁰. Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, in un'intervista ha dichiarato: *“Non posso che esprimere grande soddisfazione per l'inserimento all'interno del decreto correttivo della Riforma dello sport delle misure che consentiranno alle atlete e agli atleti paralimpici di prepararsi e di partecipare ai grandi eventi sportivi senza conseguenze negative sul lavoro, sullo stipendio e sul trattamento previdenziale. Molti di loro, infatti, erano spesso costretti a*

¹⁷⁷ “Il decreto correttivo bis della riforma dello sport”, acse.it, 7 settembre 2023

¹⁷⁸ Alessio Silvestri, Luigi Silvestri, Pier Luigi Ferrenti, “La riforma dello sport dopo il decreto correttivo 120/2023: sintesi delle novità”, aics.it, 24 settembre 2023

¹⁷⁹ Ibidem.

¹⁸⁰ Angelo Andrea Vegliante, “Riforma sport, un decreto per il mondo paralimpico: conquista storica”, AbilityChannel.tv, 22 giugno 2023

usufruire di permessi e ferie per partecipare alle competizioni internazionali”¹⁸¹. Questo settore era stato già rivoluzionato dal testo originale della Riforma, che prevedeva l’accesso degli atleti paralimpici all’interno dei Corpi dello Stato e dei Gruppi Sportivi Militari. Infatti, gli artt. 43-50 del D.lgs. n. 36/2021 disciplinano il trattamento e l’equiparazione degli atleti disabili di alto livello circa l’accesso nei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, riconoscendo loro lo stesso trattamento economico, contributivo e previdenziale dei colleghi normodotati¹⁸².

3.3 Le critiche alla Riforma dello Sport: un provvedimento che ha trovato delle difficoltà sul suo percorso di attuazione

La Riforma dello Sport non ha avuto un compito semplice. Infatti, doveva fare ordine all’interno di una normativa frammentata e regolamentata, solo per una parte, da una legge degli anni ’90 e mai più aggiornata. La più grande novità fa riferimento all’introduzione del lavoratore sportivo, che non ha lasciato indifferente il mondo dello sport e che ha fatto fatica ad essere compresa. Non dimentichiamo che prima della Riforma il lavoratore sportivo quasi non esisteva, non aveva tutele ed era qualificato come reddito diverso. Attualmente le cose sono cambiate totalmente, come analizzato in particolare nel Capitolo 2, e c’è bisogno che esse vengano recepite, sia dai datori di lavoro, che dai lavoratori stessi.

L’introduzione della Riforma non è stata immediata, infatti la sua entrata in vigore è stata più volte prorogata e sono intervenuti correttivi sia prima di questa data, che dopo, e non si escludono ulteriori chiarimenti. Molti affermano che le sue difficoltà iniziali sono state dovute al fatto che non sono stati coinvolti fin da subito gli organismi sportivi italiani. Giuseppe Abbagnale, presidente della Federazione italiana canottaggio, in un’intervista ha dichiarato: *“Questa riforma è partita forse con il piede sbagliato perché il coinvolgimento degli organismi sportivi italiani, Coni in primis, nell’evidenziare i problemi che poi si sono presentati doveva essere maggiore”*. Continua affermando che: *“Nei due anni precedenti l’errore è stato non coinvolgere chi*

¹⁸¹ *“Decreto correttivo riforma dello sport, Pancalli: Il provvedimento introduce un’altra novità storica”*, Comitato paralimpico.it, 8 giugno 2023

¹⁸² Emanuela Mirella De Leo, *“Atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari”*, Italiaoggi.it, 16 novembre 2022

*lo sport lo vive, lo ha vissuto e ne conosce i vari meandri, come il Coni stesso e le varie federazioni. Credo che questo iter sarebbe stato molto più corto e molto più proficuo e soprattutto si sarebbero evitati una serie di sconfinamenti, indecisioni, interpretazioni inesatte e malumori che poi sono emersi*¹⁸³.

Da precisare che i lavori per la Riforma dello sport non sono stati svolti senza chiamare in causa organi esterni dal Governo. Infatti, un ruolo centrale è stato svolto dal gruppo UISP (Unione Italiana Sport per Tutti¹⁸⁴). Tiziano Pesce, presidente nazionale UISP, in un'intervista successiva all'approvazione del D.lgs. "Correttivo-bis" ha dichiarato: *"Un percorso di cui siamo stati protagonisti sin dall'inizio, nel rapporto con le forze parlamentari, con il ministero del Lavoro, con l'Autorità di Governo in materia di sport e con il Dipartimento per lo Sport, sia direttamente come Uisp che attraverso il nostro impegno all'interno del Coordinamento e dell'esecutivo del Forum del Terzo settore"*¹⁸⁵. L'associazione UISP è stata dunque fondamentale per riuscire a rendere meno "traumatico" l'ingresso della nuova normativa tramite l'invio di proposte al Governo utili a rendere più chiara e a semplificare la nuova riforma. Quest'organo è avuto anche un ruolo fondamentale sul fronte dell'informazione e della consulenza alle società sportive a seguito dell'avvio della Riforma. Sul suo sito web ufficiale si possono infatti trovare vari articoli contenenti chiarimenti e spiegazioni e sono stati svolti vari webinar gratuiti sul tema.

Un ruolo importante di sostegno alle società è stato svolto dai Comuni. Un esempio virtuoso ne è quello di Pisa che il 2 dicembre 2023 ha indetto un tavolo di lavoro rivolto alle associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio per approfondire le tematiche relative alle eventuali difficoltà pratiche e operativi conseguenti all'entrata in vigore della riforma dello sport. L'assessore del Comune di Pisa, Frida Scarpa, ha dichiarato: *"Continua il lavoro dell'amministrazione comunale per manifestare vicinanza e supporto [...] l'obiettivo è quello di fornire suggerimenti pratici, analizzando le fattispecie giuslavoristiche, novità sul piano contributivo,*

¹⁸³ Luca Pappaianni, *"Una riforma dello sport che serviva, ma manca ancora chiarezza in molti ambiti"*, Italiaoggi.it, 26 settembre 2023

¹⁸⁴ Dal sito web ufficiale della UISP: *"L'Uisp è l'associazione di sport per tutti che ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini"*

¹⁸⁵ *"Riforma dello sport e lavoro. Pesce: Continuiamo a marcare la meta"*, Uisp.it, 30 settembre 2022

assicurativo e di regime fiscale, chiarendo i molti dubbi sugli adempimenti che sono emersi dai primi giorni dell'entrata in vigore della legge"¹⁸⁶.

3.3.1 Le proteste dei vari settori

Le proteste sono iniziate fin dalla pubblicazione della Legge n. 86/2019 e prima dell'entrata in vigore dei vari Decreti Legislativi del 2021. Una grande manifestazione si è tenuta davanti allo stadio di San Siro nella mattinata di venerdì 29 maggio 2020 dai lavoratori dello sport che dichiaravano *"Il nostro lavoro è considerato di serie B, non abbiamo coperture per infortunio o malattia né maternità retribuita, siamo senza contributi pensionistici, trattamento di fine rapporto, assegni familiari, ferie pagate o ammortizzatori sociali"*¹⁸⁷. La protesta si è tenuta sotto forma di flash mob e i lavoratori si erano presentati con i loro abiti da lavoro: cuffia, costumi e occhialini, kimono, pantaloncini o scarpe da tennis. Il conto alla rovescia era stato fissato per l'entrata in vigore della riforma, definita come una rivoluzione per atleti, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici. Si prevedevano maggiori tutele per queste persone, ma restavano comunque ampi margini di incertezza, soprattutto sull'applicazione concreta della norma all'interno di una realtà dove convivono microsocietà di quartiere e grossi impianti privati e catene nazionali¹⁸⁸.

Molte sono state le proteste tenutesi dopo l'introduzione dell'ultimo correttivo n. 120/2023, dal settore del calcio a quello dei maestri di sci. Il mondo calcistico è quello che si è "fatto sentire" di più fin dall'inizio della Riforma. Le società recriminavano il fatto che la Riforma metteva sullo stesso piano le partecipanti al campionato di serie D con una Terza categoria, realtà diverse e disomogenee¹⁸⁹. Molte società sportive, circa 300 tra Piemonte e Lombardia (alla data del 20 luglio 2023), avevano sottoscritto un documento in cui chiedevano al presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo

¹⁸⁶ *"Riforma dello Sport. Sabato 2 dicembre tavolo di lavoro con le associazioni e le società sportive"*, Pisanews.net, 29 novembre 2023, Pisa

¹⁸⁷ *"Milano, i lavoratori dello sport protestano davanti a San Siro: Siamo senza tutele"*, articolo di Milanotoday.it, 29 maggio 2020

¹⁸⁸ Andrea Gianni, *"Dalla protesta a San Siro alla svolta Tutele per lo sport ma caos sulla norma"*, articolo del Ilgiorno.it, 20 maggio 2023, Milano

¹⁸⁹ Claudio Verretto, *"Società pronte allo sciopero, dopo la Lombardia in campo anche Piemonte e Lazio"*, Sprintesport.it, 20 luglio 2023

Abete, di fare muro contro una serie di clausole che rischiavano di costringere al fallimento piccole realtà.

La protesta dei maestri di sci è più recente e la categoria afferma che *“la riforma dello sport sembra essersi dimenticata di loro”*. Ad analizzare il caso è il presidente del Collegio Nazionale maestri di Sci, Luigi Borgo, che mette in luce un paio di osservazioni che fanno comprendere come la riforma non abbia considerato l’ambito sciistico: *“La riforma non tratta lo sci e mette dei paletti che non possono essere applicati a maestri ed allenatori. Uno fra tutti è il limite delle ore settimanali, che non ha senso per chi svolge un’attività stagionale”*. Altra problematica del settore è che queste figure sono iscritte da circa trent’anni in un apposito albo e ciò comporta una fiscalità maggiore rispetto a quella dei lavoratori sportivi della nuova riforma. Inoltre, la Riforma impone che un lavoratore sportivo non sia iscritto ad un albo, quindi ciò escluderebbe il settore sciistico. Ciò che chiede il presidente è: *“Vogliamo essere considerati anche noi lavoratori sportivi, con gli stessi vantaggi per fiscalità e previdenza. In primis perché così non si svantaggerebbe tutto il settore sciistico rispetto agli altri sport e poi perché in questo modo si favorirebbe tutto il sistema della montagna invernale che è fortemente legato allo sci”*¹⁹⁰.

3.4 In conclusione: quali pareri hanno i diretti interessati in merito alla riforma dello sport? Ci sono ancora dei compiti a cui il legislatore deve adempiere?

L’obiettivo iniziale della Riforma dello Sport doveva essere quello di creare una normativa per coloro che avevano fatto del lavoro sportivo la prima fonte di guadagno. Il problema è stato che in questo settore, la maggior parte delle persone coinvolte, vedono il lavoro sportivo come un’aggiunta al loro reddito o come un lavoro saltuario per pagarsi gli studi, e sono in minoranza i lavoratori che hanno deciso di dedicarsi totalmente al settore. Inevitabilmente la Riforma dello Sport si è portata dietro anche i lavoratori occasionali, come il ragazzo che allena per un’ora al giorno la sua squadra di giovani in piscina, ed ha tentato di unificare le due fattispecie sotto un unico cappello

¹⁹⁰ Luca De Michiel, *“Riforma dello sport. Scatta la protesta dei maestri di sci: Noi dimenticati”*, articolo del Corriere delle Alpi, 8 settembre 2023

normativo, portandosi dietro non poche difficoltà e non pochi malcontenti delle società. Ciò è dimostrato da dati, relativi ai compensi sportivi dilettantistici erogati nell'anno d'imposta 2019 (ultimo anno prima dell'emergenza pandemica), che l'Agenzia delle Entrate ha fornito. È emerso quanto segue:

	Fascia < 5	Fascia da 5 a 10	Fascia da 10 a 15	Fascia > a 15	Totale
N. percipienti	404.913	65.133	15.208	9.900	495.154
Importi erogati (€)	755.556.063	521.064.000	166.592.793	321.300.323	1.764.513.179

Tabella 3 – compensi sportivi dilettantistici erogati nell'anno d'imposta 2019. Fonte: Agenzia delle Entrate

La tabella evidenzia come per l'81% dei percipienti, nulla cambia rispetto all'attuale trattamento tributario e previdenziale (sarebbero quelli rappresentati nella fascia < 5). Questa percentuale sarebbero i soggetti che non considerano il lavoro sportivo come la fonte primaria di reddito. Solo per il restante 19% dei percipienti, la riforma ha cambiato la precedente situazione previdenziale e tributaria¹⁹¹.

Giuliano Sinibaldi, dirigente della Scuola regionale dello Sport delle Marche, durante il suo intervento al Webinar “*Le ultime notizie sulla Riforma del lavoro sportivo*” organizzato dal Centro Sportivo Italiano (CSI) ha dichiarato: “*Il problema più grande di questa riforma è che è stata pensata per gli enti di media-grande dimensione. Sono sovradimensionate per i piccoli, e il mondo sportivo italiano è fatto di queste realtà*”. Continua affermando che: “*Sarebbe stato necessario mantenere una sorta di “area di volontariato remunerato” fino a una certa soglia, che poteva essere quella dei 5000 euro, per alleggerire gli adempimenti delle piccole realtà*”¹⁹².

Non si escludono dunque ulteriori correttivi di semplificazione che accolgano le richieste provenienti dai vari sindacati e associazioni sportive dei vari settori del mondo sportivo. Un punto importante da sviluppare sarà il RAS, strumento che promette di

¹⁹¹ “*Il decreto legislativo correttivo al decreto n. 36/21 in materia di associazioni e società sportive e lavoro sportivo*”, Webinar di Sport e Salute S.p.a. in collaborazione con, Marco Berciballi, pp. 17-18

¹⁹² “*Webinar: le ultime notizie sulla Riforma del lavoro sportivo*”, Centro Sportivo Italiano (CSI), 6 dicembre 2023

semplificare il lavoro dei dirigenti sportivi e aiuterà a fornire un quadro completo dell'attività sportiva. Infatti, permetterà di censire sia le società che i lavoratori, permettendo una conoscenza maggiore dei loro bisogni. Ciò sarà un aiuto per il legislatore per riuscire ad analizzare al meglio i vari ambiti di applicazione di futuri correttivi alla Riforma. A conferma del fatto che le istanze e le preoccupazioni delle società sportive sono ascoltate, il Governo ha approvato il disegno di legge di conversione del D.L. 18 ottobre 2023 n. 145¹⁹³, in cui è stata approvata la proroga al 30 giugno 2024 della scadenza per l'adeguamento degli statuti e la relativa registrazione dell'atto¹⁹⁴. Precedentemente questo termine era stato fissato al 31 dicembre 2023 e aveva destato molta preoccupazione tra i dirigenti sportivi, che avevano il timore di non riuscire ad adeguare gli statuti sociali alle clausole previste dalla nuova normativa.

3.4.2 Quali sono gli adempimenti per il 2024?

La Riforma dello sport non è ancora finita, ci sono vari adempimenti di cui il legislatore deve occuparsi. In particolare, mancano alcuni decreti e regolamenti previsti all'interno dei decreti della Riforma dello Sport, da emanare entro *“12 o 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto”*. Questi termini stanno per giungere a scadenza, sintetizziamolo:

- Manca l'elenco delle mansioni dei tesserati considerate rientranti nella fattispecie del lavoro sportivo. Quest'elenco deve essere approvato con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di Sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Fino a che non sarà presente questa lista, rientreranno tra i lavoratori sportivi solo le sette fattispecie individuate dalla normativa, ovvero: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara. Oltre queste sarebbe incluso ogni altro tesserato che svolga mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, che andrebbero inquadrati dai regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva. In particolare, devono essere individuate dalle FSN e dalle DSA tramite un comunicato al Dipartimento dello

¹⁹³ Legge 15 dicembre 2023 n. 191, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”*

¹⁹⁴ Circolare n. 6488 del 15 dicembre 2023, *“Proroga termine adeguamento statuti sociali”*, Federazione Italiana Nuoto

Sport attraverso il CONI e CIP entro il 31 dicembre di ogni anno. È proprio questo comunicato che ancora manca e si dovrà aspettare il 2024;

- Entro luglio 2024 dovranno essere emanate delle norme per il trattamento dei dati personali, infatti, l'articolo 25 comma 8 del D.lgs. n. 36/2021 disponeva: *“In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica ad esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”*;
- Entro la fine di marzo 2024 dovranno essere definiti gli standard professionali e formativi per i contratti di apprendistato. Il riferimento è all'articolo 30 comma 4 del D.lgs. n. 36/2021: *“Con uno o più decreti de Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport [...] da adottarsi entro 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione”*;
- Entro luglio 2024 devono essere definite le disposizioni in base alle quali andranno svolti i controlli sanitari dei lavoratori sportivi e la possibilità che venga istituita la scheda sanitaria;
- Entro luglio 2024 si prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport riguardante l'introduzione di disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva (es. designazione di un responsabile per la protezione dei minori). Il riferimento è l'articolo 33 comma 6 del D.lgs. n. 36/2021: *“[...] entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto [...] sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l’altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell’integrità fisica e morale dei giovani sportivi”*;
- L'articolo 50-bis del D.lgs. n. 36/2021 fissava per il 31 dicembre 2023 l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo e il relativo decreto che ne stabilisca

le linee operative e le attività strumentali¹⁹⁵. Questo provvedimento è stato rimandato al 2024.

Si prospetta dunque un 2024 ricco di novità, in cui il legislatore dovrà emanare la restante parte della Riforma dello Sport¹⁹⁶. È chiaro come sia difficile per le società sportive stare al passo con le novità, di conseguenza gli statuti dovranno essere costantemente aggiornati e saranno, con molta probabilità, allungati i tempi di adeguamento di questi alla normativa.

¹⁹⁵ L'articolo citato testualmente disponeva: *“Al fine di favorire la migliore conoscenza e attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo dettate dal presente decreto e di monitorare l'entrata in vigore della riforma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, è istituito, entro il 31 dicembre 2023 l'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo [...]”*

¹⁹⁶ Antonella Lizza, *“Lavoro sportivo: cosa ci si aspetta nel 2024?”*, Consulentedellosport.info, 08 gennaio 2024

Capitolo 4

Le discipline natatorie: il parere sulla Riforma dello Sport del presidente di una Società sportiva genovese

4.1 Accenni sulla storia della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e i suoi obiettivi attuali

Erano chiamate “Rari Nantes” le prime associazioni di nuotatori e il 14 agosto 1899 nacque a Como, per volere di Achille Santoni, la Federazione Italiana Rari Nantes (FINR), in onore della prima società italiana di nuoto fondata nel 1891 che prendeva il nome di Rari Nantes Roma¹⁹⁷. La FINR prenderà il nome di Federazione Italiana Nuoto (FIN) nel 1928, in epoca fascista. In questi anni lo sport e l’educazione fisica, che in precedenza percorrevano vie autonome e parallele, convogliano in un’unica visione autoritaria dello Stato che ne rivendica la direzione per farne uno strumento di controllo e propaganda e di controllo dell’educazione. La Federazione perde così le sue caratteristiche di libera associazione privata per diventare, insieme al CONI, ente di diritto pubblico controllato dallo Stato. nel 1942 il governo italiano promulga una legge di riorganizzazione generale del CONI (16 febbraio 1942, n. 426) cui è affidato il compito istituzionale di gestione dello sport per “*formare e migliorare la razza*”, nella quale è stabilito che le federazioni sportive diventino organi tecnici della stessa istituzione. Solo nel 2001 entrerà in vigore lo statuto attuale (D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 – *Riordino del comitato olimpico nazionale italiano CONI*), secondo il quale la FIN riassume la sua forma originaria d’associazione di diritto privato¹⁹⁸. Le discipline che fanno riferimento ad essa sono: nuoto, pallanuoto, tuffi, nuoto sincronizzato, nuoto in acque libere e nuoto per salvamento.

La Federazione Italiana nuoto è un’associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato e ha lo scopo di “*promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere le discipline sportive acquatiche del nuoto, tuffi, pallanuoto,*

¹⁹⁷ Federnuoto.it nella sezione “Storia della Federazione”

¹⁹⁸ Federazione Italiana Nuoto – Sezione Istruzione tecnica comitato regionale ligure, “*Corso di istruttori nuoto primo livello - dispense*”

*nuoto sincronizzato, nuoto di fondo, nuoto per salvamento e delle attività ginnico-motorie acquatiche applicative delle prime e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi*¹⁹⁹. Ad oggi sono più di 1200 le società affiliate alla FIN e una stima recente parla di 5.000.000 di italiani che praticano sport collegati a questa federazione. Importante è il ruolo che svolge la Federazione nella prevenzione degli incidenti in acqua e nella diffusione della conoscenza ed organizzazione delle pratiche sanitarie di primo soccorso²⁰⁰, questo grazie alla sezione salvamento, entrata a far parte della FIN nel 1939 tramite l'incorporazione della Società Italiana di Salvamento "Natatorium"²⁰¹.

La mission della Federazione Italiana Nuoto è costituita da tre obiettivi:

- 1) Promuovere la pratica delle attività natatorie e diffondere la cultura dell'acqua;
- 2) Formare atleti di eccellenza che rappresentano l'Italia vincente nel Mondo;
- 3) Alimentare le discipline acquatiche sul territorio tramite le attività capillari delle società sportive ed il lavoro dei tecnici e dirigenti.

In merito a quest'ultimo punto, la FIN si impegna a provvedere alla formazione di alta qualità per istruttori, allenatori, dirigenti e tutte le figure che gravitano attorno alle discipline sportive acquatiche. Il SIT (Settore Istruzione Tecnica) è l'organo tecnico della FIN che raggruppa tutti i tecnici di nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto per salvamento e tuffi. La finalità di questo organo è quella di provvedere alla formazione, all'istruzione, alla nomina e all'aggiornamento dei tecnici, mediante corsi, esami, convegni ed altre iniziative²⁰². Il SIT è composto sia da organi centrali, che da organi periferici, con il compito di applicare le direttive della direzione centrale e formare i tecnici regionali.

¹⁹⁹ Articolo 1 comma 2 dello "Statuto federale" della Federazione Italiana Nuoto

²⁰⁰ Uno dei motti della FIN è: "Federazione Italiana Nuoto significa garanzia, tradizione, esperienza, successi sportivi ma anche, e soprattutto, sicurezza acquatica con lo scopo di salvaguardare la vita umana"

²⁰¹ "Regolamento Generale Sezione Salvamento revisione 2022", Federnuoto.it

²⁰² Federnuoto.it nella sezione dedicata alla "Formazione"

4.2 Lo sviluppo del nuoto in Italia: l'importanza della scuola nuoto

La disciplina in Italia nacque insieme all'idea dei Cimenti Invernali; infatti, nel 1895 i primi sette pionieri della disciplina si gettarono nelle acque fredde del Naviglio. Le prime piscine furono aperte a Milano e a Roma ed aiutarono i primi appassionati, che, nonostante ciò, rimasero affezionati alle acque gelide. Fu nel 1898 che si svolse il primo campionato italiano estivo, svoltosi sul lago di Bracciano sulla distanza del miglio marino. Le manifestazioni internazionali aiutarono lo svilupparsi del nuoto nel nostro paese che andò modificandosi seguendo le regole dettate dalle Federazioni internazionali. Cambiarono gli stili ufficiali delle competizioni e le distanze di gara, fino ad arrivare al programma gare attuale.

Lo sviluppo dell'attività natatoria è andato crescendo insieme ai risultati ottenuti dalla Nazionale nelle manifestazioni internazionali. Il primo risultato significativo fu nel 1927 con la prima medaglia europea maschile, fino ad arrivare alle prime medaglie olimpiche femminili (Novella Calligaris nei 400 mt stile) e maschili (Stefano Battistelli nei 400 misti). Negli ultimi decenni la nazionale italiana ha raggiunto obiettivi mai raggiunti prima, prendiamo ad esempio l'evoluzione delle partecipazioni italiane alle olimpiadi, che nell'ultima edizione di Tokyo 2021 ha visto trentanove atleti presentarsi ai blocchi di partenza. Solo nell'anno 2000 all'edizione di Sydney i partecipanti furono 21 e ciò ci fa capire quanto il movimento natatorio italiano sia cresciuto²⁰³.

Ad oggi si contano più di 1200 società sportive affiliate alla FIN, che si occupano di ogni settore, compreso quello della scuola nuoto. Questa è molto importante per far avvicinare le famiglie e i giovani all'attività natatoria e la Federazione ha avviato il progetto "Scuole Nuoto Federali" nel 2001 (dopo i successi delle Olimpiadi di Sydney) con l'obiettivo di individuare il denominatore comune fra i percorsi didattici e sportivi. Questo connubio si è sviluppando nel corso degli anni e punta a un miglioramento della qualità del servizio, in modo da raggiungere le persone che ancora non frequentano l'ambiente della piscina²⁰⁴.

I benefici del nuoto sono provati, ed esperti affermano che la piscina è, tra tutte le discipline, quella più indicata nell'età della crescita e dell'adolescenza, perché è

²⁰³ "Gli azzurri ai Giochi Olimpici", federnuoto.it

²⁰⁴ Federazione Italiana Nuoto, "La scuola nuoto federale", Federnuoto.it

considerata la più completa per il corretto sviluppo fisico e psichico.²⁰⁵ Il rapporto nazionale sui minori e lo sport del 2021, realizzato dall'Osservatorio #conibambini promosso da “*Con i bambini*” e “*Openpolis*”, ha mostrato come il nuoto sia il secondo sport più praticato, dopo il calcio, nella fascia 3-10 anni. Nella fascia d'età successiva, dai 10 ai 19 anni, la percentuale di chi pratica nuoto cala e passa dal 39,4% al 18,9%, ma rimane comunque il secondo sport più praticato. Nell'infanzia gli sport acquatici sono molto più diffusi rispetto agli adulti, dove restano comunque la terza disciplina più menzionata²⁰⁶.

4.3 L'esempio di una società sportiva genovese: la S.S.D. Nuotatori Genovesi

In Liguria, nel 2022, erano circa 142 mila i tesserati per le varie discipline sportive e il territorio contava di 29.108 operatori sportivi e questi numeri collocavano la regione al quinto posto per indice di densità sportiva. Data la conferma dell'area geografica, la Liguria è stata da sempre protagonista degli sport acquatici, che non interessano solo le discipline praticate nelle piscine, ma anche il nuoto in acque libere, la pesca sportiva e le attività subacquee, la vela (al terzo posto come numero di atleti)²⁰⁷ etc...

Una delle società sportive storiche della Liguria è la “Nuotatori Genovesi” che ha tesserati appartenenti ai settori di nuoto, tuffi, nuoto in acque libere, nuoto paralimpico, master nuoto, master tuffi, propaganda nuoto, propaganda tuffi, propaganda nuoto artistico e propaganda pallanuoto. La società è inoltre riconosciuta dalla Federazione Italiana Nuoto come Scuola Nuoto Federale per lo svolgimento di attività di nuoto, pallanuoto, tuffi, nuoto sincronizzato, salvamento e ginnastica in acqua. È stata fondata nel 1973 con il presidente Adriano Irrera e ad oggi vede la sua sede alle Piscine di Albaro, impianto storico che ha riaperto nel 2006, e ha come legale rappresentate Elisa Casanova. Un passo importante lo ha fatto nel 2022, quando,

²⁰⁵ Dr. Giovanni Tortorella, “*Bambini e sport. Perché il nuoto*”, bimbiparma.it

²⁰⁶ “*I minori e lo sport. La pratica sportiva per bambini e ragazzi prima e dopo la pandemia, tra offerta di aree sportive all'aperto e presenza di palestre scolastiche*”, Osservatorio povertà educativa #conibambini, Openpolis, 2021

²⁰⁷ Michele Corti, “*La densità sportiva della regione è tra le più alte d'Italia, che dopo il Covid. I tesserati superano le 142 mila unità divisi tra novità e grandi tradizioni*”, ilsecoloxix.it, 22 ottobre 2022

insieme ad altre sei società liguri, dà vita a “Superbanuoto”, il progetto agonistico che coinvolge gli atleti della Prima Squadra di nuoto²⁰⁸. La società ad oggi conta 216 tesserati agonistici e 154 tesserati praticanti²⁰⁹.

4.3.1 Intervista al Presidente della “S.S.D. Nuotatori Genovesi” sulle difficoltà degli adeguamenti alla nuova riforma

L’attuale presidente della “S.S.D. Nuotatori Genovesi” è la Dott.ssa Elisa Casanova. All’interno del panorama italiano e internazionale è conosciuta per essere stata fino al 2016 il centroboia della Nazionale Italiana di pallanuoto, conosciuto da noi come il “Setterosa” italiano. Ha iniziato a frequentare l’ambiente della piscina fin da bambina e, dopo vari successi nel nuoto, ha deciso all’età di vent’anni di avvicinarsi alla pallanuoto, scelta coraggiosa che le toglierà molte soddisfazioni. È entrata in Nazionale nel 2007 e ben presto divenne una pedina insostituibile del Setterosa, nonché il suo capitano. Con il tricolore ha disputato oltre 130 incontri e tra i risultati più importanti troviamo il quinto posto ai mondiali di Melbourne del 2007, un quarto posto agli europei del 2008 e nello stesso anno un sesto posto alle Olimpiadi di Pechino, inoltre, ha ottenuto l’oro agli Europei di Eindhoven nel 2012. Ha partecipato anche all’Olimpiade di Londra nel 2012 dove la squadra si qualificò settima, non riuscendo ad accedere alle semifinali²¹⁰.

La sua carriera agonistica è terminata nel 2016 e dopo appena un anno è ritornata in piscina sotto la veste di Presidente della “S.S.D. Nuotatori Genovesi”. In un’intervista, parlando dei suoi obiettivi come dirigente, affermò: *“I miei obiettivi sono quelli di fare appassionare i ragazzi allo sport in generale e agli sport acquatici in particolare ma non solo, infatti, se riteniamo che un ragazzo sia portato per un’altra disciplina sportiva lo indirizziamo altrove”*²¹¹. Una donna forte e decisa che nella sua carriera sportiva ha dovuto affrontare molte sfide, che non sono finite nemmeno dopo il

²⁰⁸ Dal sito della Nuotatorigenovesi.com nella sezione “chi siamo”

²⁰⁹ Dati presi dal “Registro Nazionale delle Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche”, disponibile nel sito del CONI

²¹⁰ Camillo Cametti, “Elisa Casanova, grande giocatrice e gran persona”, mondonuoto.it, 7 febbraio 2013

²¹¹ “Nuotatori Genovesi: Elisa Casanova è il nuovo presidente”, Genova24.it, 8 novembre 2017

suo ritiro. Infatti, ha dovuto affrontare una vera rivoluzione nel mondo dello Sport, la Riforma del 2023. Entrando nel merito, ho avuto l'occasione di intervistarla sulle difficoltà dell'adeguamento a tale Riforma e di chiederle qualche parere su essa. La Dottoressa è stata molto gentile e disponibile nell'aiutarmi e grazie a lei ho potuto comprendere come è stato vissuto il provvedimento dal punto di vista della dirigenza di una società sportiva. Di seguito l'intervista:

- **Cosa ne pensa nel complesso della Riforma dello Sport?**

La Riforma dello sport era un provvedimento necessario ma che in realtà non risolve la questione del lavoro sportivo e della tutela del lavoratore sportivo. Infatti, la questione lavorativa dei collaboratori sportivi non diventa una soluzione risolutiva: intanto, è stato previsto solo il pagamento dell'INPS e non dell'INAIL, e a livello pensionistico con i pochi versamenti previsti e difficilmente il lavoratore sportivo potrà fare di questo lavoro la sua professione e lavoro principale.

Credo anche che per legiferare su un settore particolare come quello del dilettantismo, andrebbero interpellati o coinvolti coloro i quali sanno come funzionano giornalmente le strutture. Ritengo che solo sapendo quali sono le criticità vere si possa cercare di risolvere il problema e far sì che lo sport, soprattutto quello rivolto a tutti, riesca a resistere ed andare avanti!

- **È stato facile adeguare lo Statuto delle società?**

L'adeguamento è facile in quanto le indicazioni date dalla nuova sono chiare e specifiche per le diverse forme di società sportive. Inoltre, da sottolineare l'aiuto di tutte le Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva, che hanno organizzato molti corsi con indicazioni specifiche anche sullo statuto. Comunque, lo statuto è stato facile da modificare, sia per le A.S.D. che per le S.S.D., visto la normativa chiara in merito.

- **Il legislatore è stato chiaro fin da subito nell'enunciare le norme o ha destato confusione?**

La difficoltà di recepimento degli addetti ai lavori è stata per mesi un cruccio per gli addetti ai lavori. I continui correttivi che si sono susseguiti da luglio a dicembre ne sono la testimonianza ma ad oggi la situazione dovrebbe essere finalmente ben definita.

- **Come si è mossa la società per aiutare i dipendenti a comprendere la loro situazione dopo la Riforma dello Sport? Sicuramente l'introduzione della nuova figura di lavoratore sportivo avrà destato molti dubbi tra il personale.**

La società si è rivolta a professionisti della materia organizzando incontri tra i collaboratori sportivi e consulenti del lavoro e commercialisti, che nei dubbi e nelle incertezze che c'erano quando la normativa è partita a luglio, hanno cercato di chiarire e spiegare l'evoluzione della normativa.

- **Quali sono i punti ancora non chiari?**

Ad oggi i punti sono tutti abbastanza chiari anche se l'incertezza è sul funzionamento del RAS e sulle registrazioni dei compensi mensili e dei versamenti dei contributi che andranno fatti una volta superata la soglia dei 5000 euro.

Ringrazio ancora la Dottoressa Elisa Casanova per la sua disponibilità. Il suo intervento ha aiutato a comprendere le vere difficoltà che hanno dovuto affrontare le società sportive per adeguarsi ai cambiamenti port-riforma.

4.4 Conclusioni

L'industria dello sport in Italia sta crescendo e con il passare del tempo rappresenterà una voce sempre più importante all'interno del PIL. Ciò sottintende che è un settore che dà lavoro a tantissime persone, per la maggior parte giovani ragazzi che lo fanno per riuscire a pagare le tasse universitarie, contribuire alle spese familiari etc... Qui sorge la contraddizione che sta alla base delle polemiche sulla Riforma. Questa contraddizione sta nel fatto che la normativa è stata pensata per i lavoratori che hanno scelto come prima professione quella sportiva, ma il problema è che questa fetta di lavoratori all'interno del mondo sportivo è residuale. A mio parere l'errore iniziale del legislatore è stato quello di porre sullo stesso piano sia il giovane studente che lavora nel tempo libero, che l'adulto con una famiglia da mantenere. La questione è derivata dal fatto che il settore del lavoro sportivo è stato caratterizzato da un'ombra di "mistero"; infatti, abbiamo capito come questo mondo, prima della riforma, fosse caratterizzato da molti vuoti normativi che hanno contribuito alla poca conoscenza del settore. Ciò poteva essere risolto inserendo nella fase dei lavori preparatori e della progettazione della Riforma delle interviste a persone competenti della materia, al fine di averne una

conoscenza più approfondita. Molte Federazione Sportive, infatti, recriminano al legislatore, il fatto di non essere state interpellate prima, ma solo dopo le prime critiche.

Le parole della Dottoressa Casanova hanno fatto emergere l'importanza del tema affrontato, e soprattutto, hanno fatto comprendere come servisse una Riforma all'interno di un settore che presentava molti vuoti normativi. Purtroppo, questo atteso provvedimento non ha risolto le problematiche, si potrebbe dire che le ha fatte emergere e la speranza è quella che da questo momento in poi il legislatore, essendo ora a conoscenza del settore, possa emanare delle disposizioni più centrate e di maggiore impatto.

Abbiamo quindi analizzato la Riforma oggettivamente, per come è descritta dai vari Decreti Legislativi, siamo andati alla ricerca delle varie voci critiche e intervistato un dirigente sportivo. Quello che manca è l'opinione della figura protagonista di questa nuova normativa, ovvero il lavoratore sportivo. Io ho nuotato a livello agonistico per anni e dopo aver deciso di smettere sono rimasta all'interno della piscina e ho cominciato a fare scuola nuoto e ora sto allenando i bambini che si affacciano per la prima volta al settore agonistico. Dal mio punto di vista posso confermare che la Riforma dello Sport è entrata a "gamba tesa" all'interno di un settore che non tutelava i suoi lavoratori, non prevedendo né malattia, né contributi provvidenziali etc... Io faccio parte della fetta più grossa dei lavoratori dello sport, ovvero quella degli studenti/lavoratori e posso dire che è stato forte l'impatto iniziale della Riforma, perché ci è stato riconosciuto il lavoro e ci siamo sentiti presi in considerazione, ma di fatto non è cambiato nulla. Infatti, per chi rimane sotto (o appena sopra) la soglia dei 5000 euro non si riscontrano differenze rispetto alla disciplina precedente. Non ci sono stati cambiamenti significativi nemmeno per chi va oltre questa soglia avvicinandosi ai 15000 euro, perché la percentuale che si prevede per il contributo pensionistico sul totale del reddito annuo percepito è davvero minima e non ti permette di vivere solo con i proventi del settore sportivo.

Dal mio punto di vista il cambiamento più significativo è stato quello sul RAS, strumento che permetterà di creare una sorta di banca dati dei lavoratori sportivi e di facilitare il lavoro delle società sportive. Alla data di febbraio 2024 il RAS non è ancora in funzione e le società sportive stanno aspettando nuove circolari delle Federazioni competenti contenenti le informazioni necessarie per accederci e cominciare ad usare questo strumento.

Fonti bibliografiche e sitografia

Alessio Silvestri, Luigi Silvestri, Pier Luigi Ferrenti, “*La riforma dello sport dopo il decreto correttivo 120/2023: sintesi delle novità*”, aics.it, 24 settembre 2023

Andrea Gianni, “*Dalla protesta a San Siro alla svolta Tutele per lo sport ma caos sulla norma*”, articolo del Ilgiorno.it, 20 maggio 2023, Milano

Angelo Andrea Vegliante, “*Riforma sport, un decreto per il mondo paralimpico: conquista storica*”, AbilityChannel.tv, 22 giugno 2023

Anna Restivo, “*Rivoluzione nello sport: la riforma abolisce il vincolo sportivo*”, BuoneNotizie.it, 2 dicembre 2022

Antonella Lizza, “*Lavoro sportivo: cosa ci si aspetta nel 2024?*”, Consulentedellosport.info, 08 gennaio 2024

Antonio De Silvestri, “*Il lavoro nello sport dilettantistico*”, Convegno Nazionale “*Sport e diritto del lavoro*” (Torino 13-14 gennaio 2006) organizzato dal Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “D. Napoletano”

Avv. Maria Carmela Callà, “*Sport dilettantistico: cosa si intende – la definizione di sport dilettantistico alla luce delle disposizioni dei nuovi dpcm anti covid del 18 ottobre 2020 e del 24 ottobre 2020*”, StudioCataldi.it, 26 ottobre 2020

BancaIfis, “*Osservatorio sullo Sport System Italiano – Edizione 2023*”, marzo 2022

Camera dei deputati, Senato della Repubblica, “*dossier 15 settembre 2022 – Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 36/2021 (enti sportivi e lavoro sportivo)*”, XVIII legislatura, 15 settembre 2022

Camillo Cametti, “*Elisa Casanova, grande giocatrice e gran persona*”, mondonuoto.it, 7 febbraio 2013

Cantamessa L., Riccio G., Sciancalepore G., “*Lineamenti di Diritto Sportivo*”, Giuffè, Milano 2008

Centro studi e uffici statistici - Ufficio Centrale Affari Generali - del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con il supporto degli Uffici Marketing e riconoscimento ai fini sportivi, rapporto “*I numeri dello Sport 2019-2020*”, concluso a luglio 2022

Circolare n. 6488 del 15 dicembre 2023, “*Proroga termine adeguamento statuti sociali*”, Federazione Italiana Nuoto

Claudio Verretto, “*Società pronte allo sciopero, dopo la Lombardia in campo anche Piemonte e Lazio*”, Sprintesport.it, 20 luglio 2023

CONI e organismi sportivi, “*Bilancio di sostenibilità 2018*”, Elaborazione Centro Studi del CONI su dati ISTAT

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Normattiva.it

Decreto del 27 ottobre 2023 (pubblicato il 21 novembre), “*Ministro dello Sport e i giovani di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali in materia di attività sportive dilettantistiche – UNILAV Sport*”

Decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, “*Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)*”

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, “*Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*”, in G.U. 8 marzo 2021, n. 67

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, “*Attuazione dell’articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi*”

Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, “*disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*”, in G.U. 2 novembre 2022, n. 256.

Decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, “*Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39, 40*”, in G.U. 4 settembre 2023, n. 206

Dipartimento per lo Sport del Governo, “*La riforma del sistema sportivo italiano in sintesi*”, Legge di bilancio 2019

Diritto.it, “*Sportivi professionisti: chi sono? Quali caratteristiche del lavoro sportivo?*”, 22 febbraio 2016

Dr. Giovanni Tortorella, “*Bambini e sport. Perché il nuoto*”, bimbiparma.it

Emanuela Mirella De Leo, “*Atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari*”, Italiaoggi.it, 16 novembre 2022

Federazione Italiana nuoto, “*Statuto federale*”

Federnuoto.it, “*Regolamento Generale Sezione Salvamento revisione 2022*”

Gabriele Sepio, Jessica Pettinacci, “*Riforma dello Sport, il vademecum delle novità*”, *La Settimana Fiscale*, 27 settembre 2023

Germana Pietrani Sgalla, “*L’apprendistato sportivo*”, Tornacontoec.it, 6 settembre 2023

Gianluca Barbetti, “*Lo sport in Costituzione: il nuovo articolo 33*”, iusinitinere.it, 25 settembre 2023

Legge 23 marzo 1981, n. 91, “*Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*”

Legge 8 agosto 2019, n. 86, “*Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*”

Luca Pappaianni, “*Una riforma dello sport che serviva, ma manca ancora chiarezza in molti ambiti*”, Italiaoggi.it, 26 settembre 2023

Marcella Ferrari, “*Lo sport entra a far parte dei valori tutelati dalla Costituzione*”, altalex.com, 22 settembre 2023

- Margherita Pittalis, *“Sport e diritto. L’attività sportiva fra «performance» e vita quotidiana”*, CEDAM, Padova, 2019
- Maria Francesca Serra, *“La riforma dello sport: sviste, correttivi e attenzione”*, Nomos-leattualitaneldiritto.it, *“Cronache dall’ordinamento sportivo, settembre-dicembre 2022”*
- Maurizio Mottola, *“Comunicazione al RAS, instaurazione contratti di lavoro sportivo ovvero anche a mezzo Unilav?”*, Fiscosport.it, 5 ottobre 2023
- Michela Coliostro, *“La riforma dello sport: analisi dei cinque decreti attuativi”*, Ratioiuris.it, 22 giugno 2021
- Michele Corti, *“La densità sportiva della regione è tra le più alte d’Italia, che dopo il Covid. I tesserati superano le 142 mila unità divisi tra novità e grandi tradizioni”*, ilsecoloxix.it, 22 ottobre 2022
- Osservatorio Povertà Educativa #conibambini, Openpolis, *“I minori e lo sport. La pratica sportiva per bambini e ragazzi prima e dopo la pandemia, tra offerta di aree sportive all’aperto e presenza di palestre scolastiche”*, 2021
- Rapporto ISTAT *“Sport, attività fisica, sedentarietà”*, 1° dicembre 2022
- Report del Censis, *“Donne, lavoro e sport in Italia. Per la crescita dei territori del Paese”*, Censis, Roma, 7 giugno 2023
- Riverso Roberto, *“La riforma del lavoro sportivo e la previdenza dei lavoratori dilettanti tra incertezze giurisprudenziali e nuove garanzie normative”*, in Questionegiustizia.it, 27 aprile 2023
- RomeBusinessSchool.com, *“Lo sport come traino dell’economia italiana. Esports e Ryder Cup 2023 come opportunità di crescita”*, 2 ottobre 2023
- Senato della Repubblica, Resoconto stenografico della *“59ª seduta pubblica”*, 20 aprile 2023
- Simone Baghin, *“Lavoratori dello sport: come cambia il regime previdenziale e contributivo in base ai diversi contratti”*, ipsoa.it, 22 settembre 2023

Simone Boschi, *“Analisi, riflessioni e proposte attorno alla Legge 8 agosto 2019 n. 86 (G.U. n. 191 del 16/08/2019)”*, ancnazionale.it

Sport e Salute S.p.a., Webinar in collaborazione con, Marco Berciballi, *“Il decreto legislativo correttivo al decreto n. 36/21 in materia di associazioni e società sportive e lavoro sportivo”*

Statuto del CONI, modificato dal Consiglio Nazionale il 9 marzo 2022 con deliberazione n. 1707 Approvato con DPCM del 19 luglio 2022

Statuto sociale *“Sport e salute S.p.A”*, aggiornato in Assemblea al 2 ottobre 2023

Taxfix.it, *“Imposte Sportivi Dilettanti: quanto bisogna pagare di tasse?”*, 2 marzo 2022